

Contratto di assicurazione multirischio per il Professionista

Sara Professionista

Modello: CA11PROF **Edizione:** 11/2021

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF11PROF **Edizione:** 11/2021

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile professionale nell'esercizio delle professioni liberali (esclusi gli avvocati), delle professioni liberali tecniche, delle professioni sanitarie, della professione di chimico e biologo.

La polizza assicura inoltre la Responsabilità civile derivante dall'esercizio dello studio professionale, l'Incendio, il Furto, i Cristalli, l'elettronica e il rischio derivante dalla gestione dei dati e da violazioni della Privacy.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Per le professioni liberali di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro e agente immobiliare:
 - perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi per fatti verificatisi nell'esercizio della professione indicata in polizza;
 - fatto anche doloso degli addetti;
 - attività di elaborazione dei dati dei propri clienti
 - ✓ Per le professioni liberali tecniche di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione:
 - danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi per fatti connessi all'esercizio per fatti verificatisi nell'esercizio della professione di progettista e/o direttore dei lavori;
 - RSPP
 - Consulenza e valutazioni tecniche, rilascio di certificazioni.
 - ✓ Per le professioni liberali tecniche di chimico e biologo:
 - danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi per fatti accaduti nell'esercizio della professione;
 - fatto anche doloso degli addetti;
 - attività di volontariato;
 - ✓ Per le professioni sanitarie:
 - danni materiali involontariamente arrecati a terzi per fatti verificatisi nell'esercizio della professione indicata in polizza;
 - perdite patrimoniali
 - fatto anche doloso degli Addetti;
 - interventi improrogabili di pronto soccorso;
 - servizio di guardia medica;
 - ✓ Per le professioni sanitarie - sola Colpa Grave ex art.9 L.24/2017:
 - danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali, distruzione/deterioramento di beni per errori commessi nell'esercizio della professione indicata in polizza in caso di:
 - azione di responsabilità amministrativa per colpa grave nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nell'Azienda Sanitaria Pubblica;
 - azione di surrogazione ex art. 1916 I co., C.C., esperita dell'Assicurazione dell'Azienda Sanitaria Pubblica
- ✓ RC esercizio dello studio professionale
 - ✓ Incendio
 - ✓ Furto
 - ✓ Cristalli
 - ✓ Elettronica
 - ✓ Data & Privacy Protection



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non vale per:

- ! Esercizio delle professioni liberali:
 - danni materiali a terzi, compresi clienti;
 - multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista;
- ! Esercizio delle professioni liberali tecniche:
 - attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente,
 - attività svolte in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio.
- ! Esercizio delle professioni di chimico e biologo:
 - responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o strutture analoghe né di direzione sanitaria in genere
 - ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica.
- ! Esercizio delle professioni sanitarie
 - medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plasticocostruttiva;
 - procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza.
- ! Esercizio delle professioni sanitarie - sola Colpa Grave ex art. 9 L. 24/2017
 - responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o strutture analoghe né di direzione sanitaria in genere;
 - ricerca e sperimentazione clinica e farmacologica.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, purché fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originarie da comportamenti posti in essere nel mondo intero.

Condizione dell'Ufficio - L'assicurazione vale nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società.

Corso del contratto - In corso di contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C..



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Escludendo contratti di durata temporanea, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Il pagamento del premio può avvenire tramite:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;

c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;

d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e delle somme assicurate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni (10 anni per Professioni Sanitarie e Professioni Sanitarie sola Colpa Grave ex art. 9 L. 24/2017) dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

Salvo dove non diversamente pattuito tra le Parti, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Salvo il caso in cui il contratto sia emesso senza tacito rinnovo, la facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata o PEC inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza (e non alle scadenze intermedie). Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione RC Professionisti

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Sara Professionista

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 25/11/2021 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2020

- Patrimonio netto: euro **708.608.620,00**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **653.933.620,00**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.552.756,21**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.598.740,29**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **852.980.870,37**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **300,82** (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITA' CIVILE

Professioni Liberali

L'assicurazione vale per:

- perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio a condizione che gli stessi siano riposti in casseforti o cassetti, mobili o armadi chiusi a chiave e che il furto sia avvenuto in seguito a effrazione e/o scasso di questi ultimi;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- attività giurisdizionale, tributaria, di mediatore, di amministratore di sostegno, in quanto compatibili con l'attività assicurata;
- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato.

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Professioni Liberali Tecniche

L'assicurazione si intende prestata:

(Garanzia Completa) per fatti verificatisi sia durante l'esecuzione delle opere sia entro 10 anni dalla data di compimento delle opere stesse.

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio delle attività:

- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato,



Che cosa è assicurato?

- di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota eccedente il 50%, sempreché corrisposto il relativo premio,
- giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato o per una Società di ingegneria, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli associati e soci come previsto da Statuto ed Atto Costitutivo
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

Limitatamente ai soli lavori di progettazione e direzione lavori di opere edili la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, provocati da rovina parziale o totale delle opere stesse.

Si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera.

(Garanzia Base) L'assicurazione non prevede né la garanzia postuma di anni 10 né la garanzia danno all'opera.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Professioni Liberali Tecniche di chimico e biologo

L'assicurazione vale per:

- l'attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota eccedente il 50%;
- proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti inerenti l'attività svolta,
- azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione,
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore,
- multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato,
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche,
- attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata,
- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato.

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo,
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Professioni Sanitarie

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

- vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche,
 - attività di volontariato,
 - attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato,
 - attività di elaborazione dei dati dei propri clienti e pazienti, qualora l'Assicurato si avvalga di -società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota superiore al 50%.
 - proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta,
 - azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti e pazienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione,
 - perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore,
 - multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato,
 - rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche,
 - attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata,
 - attività professionale svolta in regime di intramoenia ed extramoenia,
 - indagini diagnostiche e manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o altre attrezzature;
 - l'insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld - Jacob (vCJD). Tale estensione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. La garanzia è prestata con un sottolimito pari a € 250.000 per sinistro e annualità assicurativa;
 - la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
 - l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, purché autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:
- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo,
 - prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Professioni Sanitarie - limitatamente alla sola Colpa Grave ex art. 9 L. 24/2017

L'assicurazione vale anche con riferimento a:

- interventi improrogabili – anche chirurgici – di pronto soccorso prestati in stato di necessità e/o calamità; anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore
- l'insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo: l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (vCJD). Tale estensione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. La garanzia è prestata con un sottolimito pari a € 250.000 per sinistro e annualità assicurativa;
- la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
- l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, purché autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DA CONDUZIONE DELL'UFFICIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello/degli studio/i professionale/i descritto/i sulla Scheda di polizza, ubicato/i in Italia.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

- conduzione dello studio assicurato;
- svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni da incendio di cose dello Assicurato o da lui detenute o possedute;
- proprietà ed esercizio di attrezzature, apparecchiature ed impianti specifici per lo svolgimento dell'attività;
- attività di pulizia;
- spargimento di acqua, anche a seguito di guasti di apparecchi domestici al servizio dello studio;
- proprietà e detenzione di cani, compresa attività di vigilanza effettuata anche con guardiani anche armati;
- proprietà e manutenzione dei fabbricati nei quali è ubicato lo studio assicurato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà, uso e manutenzione di:
 - impianti, fissi e non, destinati alla conduzione dello studio
 - antenne radiotelevisive
 - spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino
 - tettoie, porte e cancelli manovrati anche elettricamente
 - strade private e parcheggi di pertinenza.

L'assicurazione comprende altresì i danni:

- a cose di terzi, compresi i clienti, in consegna e/o custodia all'assicurato;
- a cose degli Addetti;
- a veicoli di terzi, compresi i clienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovantisi in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio.
- dalla proprietà ed uso di biciclette e velocipedi
- dalla guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza,
- conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'assicurazione vale anche per:

- la responsabilità civile personale degli Addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, escluso l'Assicurato stesso, compresa la responsabilità personale degli Addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli Addetti, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.;
- gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.



Che cosa è assicurato?

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti dagli Addetti, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs.;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati agli Addetti per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente .

L'assicurazione comprende altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

L'assicurazione comprende inoltre il rischio delle malattie professionali riconosciute all'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

INCENDIO

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi assicurati:

- Incendio: combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni ed i vapori che derivano da tale combustione.

- Fulmine.

- Esplosione, implosione e scoppio, incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.

- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, nonché di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.

- Rovina ascensori e montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi.

- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

- Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature, intendendosi per tale il repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna agli stessi.

- Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

- Urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.

- Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi

- Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti, cisterne, contenitori, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, trabocco o rigurgito di fognature il tutto di pertinenza del fabbricato. La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione

- Eventi atmosferici intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.

- Eventi socio-politici, intendendosi per tali

a) scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi,

b) terrorismo e sabotaggio organizzato.

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro.

- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati;

- le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso.

- le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione.

- le spese sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza: - le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;

- le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, per effetto dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno degli eventi assicurati, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per azione dell'Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un evento assicurato.



Che cosa è assicurato?

GARANZIE INTEGRATIVE (sempre operanti)

Perdita pigioni
Deroga alla proporzionale
Compensazione fra partite
Denuncia circostanziata dei sinistri
Conservazione delle tracce del sinistro
Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria
Indennizzo separato per ciascuna partita
Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche
Buona fede
Anticipo indennizzi
Termini di denuncia dei sinistri
Rinuncia alla rivalsa
Onorario periti
Operazioni peritali
Colpa grave
Coesistenza Assicurazione Elettronica.

L'assicurazione è prestata nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. Sono compresi i danni:

- da bagnamento dovuti a precipitazioni atmosferiche verificatesi in occasione degli eventi sopra indicati che abbiano cagionato lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti;

- causati dalla caduta di alberi o di parti di fabbricato, comprese le insegne murali, per effetto dei suddetti eventi.

• spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato, non dovuta a gelo, disgelo o rigurgito di fogna. Sono altresì comprese – sempreché sia assicurato il fabbricato - le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, incluse quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino dei locali.

• guasti per ordine dell'Autorità o cagionati dall'Assicurato non inconsideratamente, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

I danni sono indennizzati anche se i predetti eventi sono causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi, oppure con dolo o colpa grave degli altri addetti.

La società corrisponde:

• un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 15% di quello liquidato per le voci Fabbricato e Contenuto, per eventuali maggiori spese, quali: mancato godimento dei locali, interruzione dell'attività, spese di perizia ed altri oneri conseguenti al sinistro;

• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

- Ricorso Terzi : La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale pattuito, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa, entro il massimale suddetto e fino a concorrenza del 10% del massimale stesso, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Rischio Locativo – Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato – Rischio Locativo, la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

FURTO

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti a lui derivati alle cose assicurate da:

Furto all'interno dei locali assicurati,

Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda

Atti vandalici,

Guasti cagionati dai ladri

Rapina commessa su clienti e fornitori. La Società indennizza altresì:

-guasti e vandalismi cagionati, in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, al contenuto nonché ai locali che lo contengono e ai relativi mezzi di protezione e chiusura.

-un'indennità aggiuntiva per danni indiretti, per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dovuto per le garanzie furto e rapina, escluso quello per valori.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Caratteristiche costruttive del fabbricato

Mezzi di chiusura dei locali (24B)



Che cosa è assicurato?

Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato
Ponteggi ed impalcature
Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente o all'assicurato
Assicurazione per conto di chi spetta
Coesistenza di scoperti e/o franchigie
Limiti massimi di indennizzo – contenuto
Massimo di indennizzo per mezzo forte

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

ELETRONICA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre comprese:

- le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- le spese e gli onorari del perito.

La Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusivamente per i danni di incendio, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

L'assicurazione è prestata a valore intero, nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

DATA AND PRIVACY PROTECTION

Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

Tiene indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento, ivi incluse quelle conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;
2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;
3. Inosservanza di un obbligo di notifica;
4. Violazione della Politica Privacy.

Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

Tiene indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità derivantigli da legge o da contratto, connesse ad una Richiesta di Risarcimento per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, infrazione di stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;
5. violazione del copyright;
6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;
7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.

Servizi per la gestione di una violazione della privacy

Tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi sostenuti dallo stesso per il pagamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, per un valore eccedente la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, conseguenti ad un incidente (o ragionevolmente ritenuti conseguenti ad un incidente) di Violazione dei Dati Personali o di Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica descritto alla garanzia di Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy.

Costi di istruttoria

Tiene indenne l'Assicurato in relazione ai costi, eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, sostenuti dall'Assicurato dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un Procedimento che coinvolga uno degli Assicurati, derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti nella garanzia di Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy.

Per ogni garanzia l'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Garanzia Base	Professioni Liberali Tecniche - riduzione del premio del 50%
Aumento dello scoperto base	Professioni Liberali, Liberali Tecniche, Liberali Tecniche di Biologo e Chimico – riduzione del premio a partire dal 2,5% con il minimo di € 1.000
Aumento dello scoperto base	Professioni Sanitarie, Professioni Sanitarie limitatamente alla sola Colpa Grave ex art. 9 L. 24/2017 – riduzione del premio a partire dal 10% con il minimo di € 5.000
Acquisto Congiunto con RC Professionale	GARANZIA RC terzi da conduzione dell'ufficio – in caso di sottoscrizione combinata con la RC Professionale, i premi della RC Conduzione dello studio sono automaticamente scontati del 40%.
Acquisto Congiunto con RC Professionale o la Conduzione + Incendio (fabbricato e/o contenuto)	GARANZIA Furto – in caso di sottoscrizione combinata con la RC Professionale o la Conduzione dell'ufficio e l'Incendio (fabbricato e/o contenuto), i premi della garanzia Furto sono automaticamente scontati del 10%.
Acquisto Congiunto con RC Professionale o la Conduzione + Incendio	GARANZIA Elettronica – in caso di sottoscrizione combinata con la RC Professionale o la Conduzione dell'Ufficio e l'Incendio, i premi della garanzia Elettronica sono automaticamente scontati del 10%.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Retroattività della garanzia a 10 anni	Professioni Liberali, Liberali Tecniche, Liberali Tecniche di Biologo e Chimico – L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto. Maggiorazione del premio del 15%
Ultrattività per cessazione dell'attività	Professioni Liberali, Liberali tecniche, Liberali tecniche di biologo e chimico, Professioni Sanitarie - In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, (10 anni nel caso delle professioni sanitarie) sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso. Ai fini della proroga di cui sopra, il Massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.
Attività di curatore fallimentare, ecc.	Professioni Liberali - L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle funzioni citate nel titolo della presente condizione aggiuntiva. La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva. Maggiorazione del premio del 20%



Che cosa è assicurato?

Attività sindacale	Professioni Liberali – L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza della attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato. La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva. Maggiorazione del premio del 30%
Rilascio di asseverazione e visto di conformità	Professioni Liberali – La Polizza si intende operante, altresì, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali subite dai clienti dell'Assicurato a seguito dell'apposizione da parte dello stesso del visto di conformità per: - assistenza fiscale e compensazione del credito IVA come specificato dal DL 78/09 e la legge di conversione 102/09, DM 164/99, dal D.Lgs 241/97 e dal DL 50/2017, nonché dei crediti come specificato dall' art. 1 comma 574 legge 147/2013, dal DL 50/2017, dal DLgs 175/2014 art.13 e dal DL 193/2016 n.193 (c.d. visto leggero), con esclusione delle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.M. 164/99 - asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili per l'esercizio di tali attività. Maggiorazione del premio del 30%
Attività di amministratore	Professioni Liberali – Limitatamente a ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato l'assicurazione comprende l'attività di amministratore o consigliere di amministrazione. La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva. Maggiorazione del premio del 50%
Sanzioni, multe e ammende	Professioni Liberali – L'assicurazione comprende fino alla concorrenza del limite di indennizzo di euro 30.000 per multe ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti. La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione. Maggiorazione del 10%
Revisione legale e certificazione di bilanci	Professioni Liberali – L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Revisore Legale o di Certificatore di bilanci , in Società o Enti diversi da società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione. La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva. Maggiorazione del premio del 30%
Mancato rispetto dei vincoli urbanistici, mancata rispondenza alle opere	Professioni Liberali Tecniche – per variazione dei limiti di indennizzo a partire da € 100.000, maggiorazione del premio a partire dal 2,5%
Multe ed ammende, danni ad impianti	Professioni Liberali Tecniche – per variazione dei limiti di indennizzo a partire da € 250.000, maggiorazione del premio a partire dal 2,5%
Sars Cov-2	Professioni Sanitarie – L'assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per Danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati da (o risultanti o collegati a) virus SARS COV-2o qualsiasi variante o mutazione dello stesso. Maggiorazione del premio del 20%
Contenuto a primo rischio assoluto	GARANZIA Incendio - se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, il Contenuto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto: in caso di sinistro non si farà luogo per partita di danno all'applicazione delle regola proporzionale



Che cosa è assicurato?

Incendio Base	GARANZIA Incendio - acquistabile singolarmente, prevede le sole coperture Incendio Fabbricato e Contenuto Base.
Rischio locativo	GARANZIA Incendio - se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito della presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.
Ricorso terzi	GARANZIA Incendio - Se richiamata nella scheda di polizza, l'estensione copre i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.
Fenomeno elettrico in aumento	GARANZIA Incendio - Se richiamata nel simolo di polizza l'estensione copre i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrico ed elettronici, apparecchi e circuiti.
Spese di demolizione e sgombero in aumento	GARANZIA Incendio - In quanto richiamata in polizza, l'estensione copre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Indennità aggiuntiva a percentuale	GARANZIA Incendio - In quanto richiamata in polizza, la garanzia vale in caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, e indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario del 15% delle somme complessivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto. La presente garanzia non è operante se attivata partita Maggiori costi.
Maggiori costi	GARANZIA Incendio - Questa garanzia, in quanto richiamata in polizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita relativa partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.
Vetri, cristalli ed insegne	GARANZIA Incendio - La Società assicura, sino a concorrenza delle somme indicate in polizza, le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, non destinati alla vendita ed installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture. La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.
Somma integrativa rapina valori	GARANZIA Furto - In quanto richiamata in polizza, la presente Condizione si conviene di abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dalla Condizione Speciale sempre operante LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO e di assicurare la somma integrativa per Rapina valori in aumento al limite di indennizzo di Euro 1.000 previsto alla condizione LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO stessa.
Portavalori	GARANZIA Furto - Con questa estensione richiamata in polizza, la Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dello studio legale(ed inerenti l'attività dichiarata) durante il trasporto degli stessi, a seguito di: - furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori; - furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; rapina/estorsione.
Somma integrativa furto valori custoditi in cassaforte	GARANZIA Furto - Con la presente Condizione, richiamata in polizza, abroga la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dalla Condizione Speciale sempre operante LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO e di assicurare la somma integrativa per Furto valori custoditi in cassaforte in aumento al limite di indennizzo di Euro 1.000 previsto alla condizione LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO stessa.
Somma integrativa guasti cagionati dai ladri	GARANZIA Furto - La presente Condizione abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento e di assicura la somma integrativa per Guasti cagionati dai ladri in aumento al limite di indennizzo di euro 1.000 previsto nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento stessa.



Che cosa è assicurato?

Infedeltà dei dipendenti	GARANZIA Furto - Con la presente condizione, richiamata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che: tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione; il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
Impianto automatico di allarme antifurto	GARANZIA Furto - Con la presente garanzia richiamata in polizza, il Contraente o l'Assicurato dichiara che i locali sono protetti da un impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.
Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente	GARANZIA Elettronica - Con questa garanzia richiamata nel semplice di polizza, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per: il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini di polizza; la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termine di contratto.
Indennità aggiuntiva	GARANZIA Elettronica - In quanto richiamata in polizza, con questa estensione in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a: - uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazione di servizi da parte di terzi; - lavoro straordinario.
Impiego mobile	GARANZIA Elettronica - Con questa garanzia, richiamata in polizza, Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Elettronica a primo rischio assoluto	GARANZIA Elettronica - se espressamente richiamata nella scheda di polizza, l'elettronica è prestata nella forma a primo rischio assoluto: in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Conduzione dell'ufficio: Non sono considerati terzi - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di coniuge, genitori, figli dell'Assicurato, convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, - gli Addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo lavoratori autonomi ai quali l'assicurato abbia commissionato attività specifiche o dei quali l'assicurato si avvalga a qualsiasi titolo, limitatamente a morte o lesioni come definite dall'art. 583 c.p. (escluse le malattie professionali); - i conducenti di veicoli e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di coniuge, genitori, figli dell'Assicurato, convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente alle ipotesi di guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

RC PROFESSIONALE

La validità della garanzia è subordinata:

- al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria,
- allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente.

Massimali, Franchigie e Scoperti

Professioni Liberali

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per le garanzie sottoelencate:

- perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio;
- amministratore di sostegno.

Il massimale minimo è pari ad € 1.000.000 per fatturato eccedente € 70.000.

In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati sulla scheda di polizza.

Professioni Liberali Tecniche

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza con i seguenti sottolimiti:

- per perdite patrimoniali derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità e per mancato rispetto di norme antisismiche, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

- per le spese direttamente sostenute dal committente in dipendenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette, sopravvenuti dopo la loro ultimazione che rendano inidonea la costruzione all'uso alla quale è destinata, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

- per multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza.

- per perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 100.000.

- per perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di Polizza l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 150.000

- per danni e perdite patrimoniali derivanti da inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 150.000

- per danni ad impianti, macchinari e apparecchiature progettate l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti da scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito e l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite indicato sulla scheda di polizza.

- per perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 250.000.

Il massimale minimo è pari ad € 1.000.000 per fatturato eccedente € 70.000.

In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale e i limiti di indennizzo sono considerato unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati nella scheda di polizza, salvo per la garanzia Danni all'opera, il cui minimo di scoperto si intende elevato a Euro 5.000.

Professioni Liberali Tecniche di biologo e chimico

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per quanto attiene

- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;

- multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato,

e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Il massimale minimo è pari ad € 1.000.000 per fatturato eccedente € 70.000.

In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati tra loro.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di Euro 5.000



Ci sono limiti di copertura?

Professioni Sanitarie

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza in Polizza, per danni materiali, e con limite di indennizzo di Euro 100.000 per le garanzie per:

-vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche

- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;

- multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato, e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs.81/08.

Relativamente a medici legali e medici del lavoro il massimale indicato in Polizza per danni materiali si intende valido anche per perdite patrimoniali.

Il massimale minimo è pari ad € 1.000.000 per fatturato eccedente € 70.000.

In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 250 per sinistro per i danni a cose, elevata a Euro 500 per danni agli animali, uno scoperto del 10%, anche per danni a persona, con il minimo indicato nella scheda di polizza ed il massimo pari al 3% del massimale assicurato.

Professioni Sanitarie limitatamente alla sola Colpa Grave ex Art 9 Legge 24/2017

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza in Polizza, per danni materiali, e con limite di indennizzo di Euro 100.000 per le garanzie per:

-vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche

-perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;

-multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato,

e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs.81/08.

Relativamente a medici legali e medici del lavoro il massimale indicato in Polizza per danni materiali si intende valido anche per perdite patrimoniali.

In caso di studio associato, indipendentemente dal fatturato, il massimale non potrà essere inferiore ad € 1.000.000.

Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato nella scheda di polizza ed il massimo pari al 3% del massimale assicurato.

Esclusioni e Rivalse

Professioni Liberali

La garanzia non vale per:

1) danni materiali a terzi, compresi clienti

2) multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido né per quelle inflitte a terzi, compresi clienti

3) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di società per azioni quotate in borsa

4) attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente, attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti

5) attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti

6) attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.

7) omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi

8) attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio

9) perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore

10) apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)

11) esercizio dell'attività di Trust

12) errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività

13) perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing

14) attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione

15) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata

16) attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF).



Ci sono limiti di copertura?

17) Limitatamente ad Agenti immobiliari (in aggiunta alle esclusioni suddette):

- effettuazione di visure catastali
- responsabilità previste dall'Art. 1762 del C.C. "Contraente non nominato";
- attività concernenti operazioni di multiproprietà
- concessione di fidejussioni o prestazioni di garanzie personali o reali per utui/finanziamenti;
- responsabilità derivanti da attività di costruttore o come amministratore di Società di costruzione
- attività di amministrazioni di immobili
- attività di rappresentanza di una delle parti;

18) danni punitivi o esemplari.

19) errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)).

20) limitatamente agli amministratori condominiali, la responsabilità civile derivante dall'attività di responsabile dei lavori di manutenzione relativi ai condomini presso i quali l'Assicurato svolge l'attività assicurata.

Professioni Liberali Tecniche

La garanzia non vale per attività

1) svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente, (salvo per l'attività di elaborazione dei dati dei propri clienti come previsto all'Art. 2)

2) svolte in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio

3) contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione

4) di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, coordinamento per la progettazione e l'esecuzione: stima, collaudo, contabilità, liquidazione, misure e valutazione di impatto ambientale di dighe e centrali idroelettriche; gallerie, trafori e tunnel; metropolitane; bacini e sbarramenti; impianti teleferici, strade ferrate, ferrovie ed attività di ingegneria ferroviaria; opere subacquee, portuali, aeroportuali, impianti a mare e condotte sottomarine

5) di ingegneria aerospaziale, astronautica, aeronautica, biomedica, nucleare, navale ed informatica

6) di progettazione e/o direzione lavori di impianti petrolchimici e farmaceutici; di ascensori ed elevatori in genere; di impianti, apparecchi, macchine, macchinari ed attrezzature biomedicali

7) di progettazione e/o direzione lavori di montaggio di veicoli a motore

8) La garanzia non vale inoltre per:

- danni e perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore o comunque a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
- proprietà e/o uso di veicoli, natanti ed aeromobili
- rischi derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- rischi derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
- rischi relativi alla proprietà e alla amministrazione di fabbricati
- rischi riconducibili a responsabilità dell'Assicurato a norma dell'Art. 30 della Legge 11.02.1994 , n.109 e successive integrazioni o modificazioni.
- opere, impianti, macchine e macchinari realizzati in difformità alle concessioni di legge rilasciate per le stesse
- spese per eventuali migliorie di opere ed impianti
- danni materiali verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici e ed eventi simil
- danni e perdite patrimoniali da amianto
- danni punitivi o esemplari
- errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)).

Professioni Liberali tecniche di chimico e biologo

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture analoghe né di direzione sanitaria in genere

2. di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica

3. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio

4. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione

5. raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati e/o per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze, incluso AIDS

La garanzia non comprende, altresì, perdite patrimoniali derivanti da:

6. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata



Ci sono limiti di copertura?

7. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata

L'assicurazione non comprende:

8. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili

9. rimborsi a terzi, compresi i Clienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali

10. danni punitivi o esemplari

La garanzia non comprende, infine, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

11. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore

12. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili

13. detenzione o impiego di esplosivi

14. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive

15. amianto

16. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)).

Professioni Sanitarie

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, intendendosi esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo

2. di procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza, di indagini predittive, di analisi genetiche, di interventi sul genoma, di attività di ricerca.

3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere

4. di ricerca e di sperimentazione clinica, farmacologica, umana, scientifica, sugli animali

5. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio

6. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione

7. di raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati. La presente esclusione si applica solo nel caso in cui l'attività svolta sia esclusivamente destinata allo svolgimento delle sopra elencate operazioni. Per danni e perdite patrimoniali attribuibili a immunodeficienze incluso AIDS

8. di doping

La garanzia non comprende, altresì, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

9. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata

10. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore

11. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili

12. detenzione o impiego di esplosivi

13. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive

14. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata

15. amianto

L'assicurazione non comprende:

16. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili

17. rimborsi a terzi, compresi i pazienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali

18. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali e quanto disposto dall'Art. 2.11

19. i danni punitivi o esemplari

20. attività svolte in paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.

21. derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM)

22. derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione.

23. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation))



Ci sono limiti di copertura?

24. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):

- epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa
- omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).

Professioni Sanitarie limitatamente alla sola Colpa Grave ex Art 9 Legge 24/2017

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, intendendosi esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo
2. di procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza, di indagini predittive, di analisi genetiche, di interventi sul genoma, di attività di ricerca.
3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere
4. di ricerca e di sperimentazione clinica, farmacologica, umana, scientifica, sugli animali
5. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
6. di raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati. La presente esclusione si applica solo nel caso in cui l'attività svolta sia esclusivamente destinata allo svolgimento delle sopra indicate mansioni. Per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze incluso AIDS.
7. di doping

La garanzia non comprende, altresì, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

9. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
10. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
11. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili
12. detenzione o impiego di esplosivi
13. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
14. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata
15. amianto

L'assicurazione non comprende, infine:

16. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali e quanto disposto dall'Art. 1.c.11
17. i danni punitivi o esemplari
18. attività svolte in paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.
19. riconducibili a prestazioni non rientranti nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN salvo quanto previsto all'art. 1 "che cosa si assicura" con riferimento all'attività professionale esercitata in
 - a. regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti e agli interventi professionali
 - b. effettuati per obbligo di solidarietà;
20. derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a
 - a. prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati
 - b. (OGM);
21. derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione.
22. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation);
23. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):
 - epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa
 - omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DA CONDUZIONE DELL'UFFICIO

Massimali, Franchigie e Scoperti

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza che rappresenta il massimo esborso della Società qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo riportato lesioni personali o danneggiamento a cose e non si intende cumulabile con quello RCO.

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati e/o tra più Addetti.

Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

I massimali della presente Sezione non si intendono cumulabili con altri previsti per le medesime garanzie dalle altre Sezioni contrattuali se attivate; con l'intesa che, in caso di disaccordo tra le parti verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di franchigia di euro 250 per danni a cose, salvo per lo svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni da incendio di cose dello Assicurato o da lui detenute o possedute, nel qual caso la garanzia vale fino alla concorrenza di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500.

L'assicurazione comprende altresì i danni:

- a cose di terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, in consegna e/o custodia all'assicurato, fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 25.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250,
- a cose degli Addetti fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 15.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250

- a veicoli di terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovantisi in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500.

-derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500

-conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 150.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500

Per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro la presente garanzia la garanzia si intende prestata con massimale pari al 50% rispetto a quello indicato sulla Scheda di Polizza.

Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- esercizio di attività diverse da quelle dichiarate
- circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili provocati da soggetti non facenti parte dello studio
- da incendio
- da furto e rapina
- da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore
- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dello studio
- a cose trasportate su veicoli
- detenzione o impiego di esplosivi
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- da amianto
- radiazioni ed inquinamento elettromagnetico
- a natanti ed aeromobili

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, nell'esercizio dell'attività professionali e i danni punitivi ed esemplari.

INCENDIO

Massimali, Franchigie e Scoperti

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza con i seguenti sottolimiti: I

. Fenomeno elettrico - scoperto minimo e. 100, limite di indennizzo e. 5.000,

. Fuoriuscita di acqua - scoperto 10%, minimo e. 150,

. Occlusione di tubazioni e conduttura nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria – scoperto 10%, minimo e. 150, limite di indennizzo e. 10.000



Ci sono limiti di copertura?

- . Azione del ghiaccio e del gelo – scoperto 10%, minimo e. 250, limite di indennizzo e. 30.000,
- . Spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione – scoperto 10%, minimo e. 100, limite di indennizzo e. 5.000,
- . Eventi atmosferici – minimo scoperto e. 150, limite di indennizzo 80% delle somme assicurate alle singole partite, . Grandine ai fragili - minimo scoperto e. 500, limite di indennizzo , 10.000 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo,
- . Sovraccarico di neve, scoperto 10%, minimo e. 500, limite di indennizzo 50% delle somme assicurate alle singole partite,
- . Eventi socio-politici - atti vandalici o dolosi, scoperto minimo e. 150, limite di indennizzo 80% delle somme assicurate alle singole partite,
- . Eventi socio-politici terrorismo e sabotaggio organizzato - scoperto 10%, minimo e. 500, limite di indennizzo 50% delle somme assicurate alle singole partite.
- . Gli eventi scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi sono assicurati con una franchigia di euro 150,00 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 80% delle somme assicurate alle singole partite.
- . Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residuati del sinistro sono garantite fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000 euro.
- . Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso sono corrisposte fino alla concorrenza di € 5.000.
- . le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000 euro per sinistro e per anno assicurativo,
- . Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:
 - a) Valori: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
 - b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto, per sinistro e per anno assicurativo;
 - c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
 - d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

I Limiti sono da intendersi per sinistro e per annualità, se non diversamente specificato.

Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

Esclusioni e Rivalse

La copertura non opera per:

- . Caduta di aeromobili, veicoli spaziali – esclusi gli ordigni esplosivi
- . Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere - esclusi i danni: a) al macchinario e all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificato lo scoppio quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale; b) verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori; c) avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra;
- . Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi - Sono esclusi i danni:
 - a) causati a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
 - b) causati da usura o carenza di manutenzione;
 - c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
 - d) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.
- . Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti – esclusi i danni causati da:
 - a) umidità, stillicidio, ancorché dovuti a rottura;
 - b) usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione
 - c) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.



Ci sono limiti di copertura?

- Eventi atmosferici - La Società non risponde dei danni causati da:
 - .. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - .. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - .. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
 - .. cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; subiti da:
 - .. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - .. cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - .. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, capannoni pressostatici e simili;
 - .. baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Sono esclusi, inoltre, i danni:

-causati da valanghe e slavine

-a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi; ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne, insegne, pannelli solari, camini, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Eventi socio-politici

La Società non risponde dei danni:

1. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
 2. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
 3. da scritte o imbrattamento;
 4. verificatisi in occasione di furto
- Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in polizza.

Anche se derivanti da taluno dei Eventi garantiti, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto,
- Eventi socio-politici;
- dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Non sono assicurate le seguenti cose:

- veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
- l'area su cui sorge il fabbricato;
- boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;
- preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
- le pellicce naturali,

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

FURTO

Massimali, Franchigie e Scoperti

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto;

- La garanzia relativa alle spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati è prestata fino alla concorrenza di euro 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;



Ci sono limiti di copertura?

- La garanzia relativa ai costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili è prestata fino alla concorrenza di euro 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- La garanzia sulle spese e gli onorari del perito nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di euro 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- Agli effetti della garanzia Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di euro 7.000,00.
- In ordine alla garanzia Indennità aggiuntiva la Società pagherà per singolo sinistro importo non superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di euro 5.000,00;
- La garanzia Impiego Mobile è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di euro 1.000,00.

Esclusioni e Rivalse

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art.1 - Rischi assicurati della Garanzia Furto; - causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- causati da e/o verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai Valori, sono esclusi i danni dovuti a:

- truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- smarrimento o misteriosa sparizione;
- ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
- furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

ELETRONICA

Massimali, Franchigie e Scoperti

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di euro 250.

Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto;

- La garanzia relativa alle spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati è prestata fino alla concorrenza di euro 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- La garanzia relativa ai costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili è prestata fino alla concorrenza di euro 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- La garanzia sulle spese e gli onorari del perito nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di euro 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata;



Ci sono limiti di copertura?

- Agli effetti della garanzia Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di euro 250. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di euro 7.000 .
- In ordine alla garanzia Indennità aggiuntiva la Società pagherà per singolo sinistro importo non superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di euro 5.000;
- La garanzia Impiego Mobile è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di euro 1.000 .

Esclusioni e Rivalse

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

La Società non indennizza i danni:

- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- r) indiretti;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici.

Sono inoltre esclusi:

- w) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

DATA & PRIVACY PROTECTION

Massimali, Franchigie e Scoperti

Massimale

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale Aggregato complessivo scelto tra le alternative previste, indicato nella Scheda di Polizza, a copertura di tutte le Perdite, ad eccezione delle Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy per le quali è previsto un massimale anch'esso indicato nella Scheda di Polizza, separato ed in aggiunta rispetto al Massimale Aggregato.

Per ciascuna delle garanzie ed estensioni di polizza è previsto un limite di indennizzo, entro il massimale aggregato scelto ed in funzione dello stesso, indicato nella scheda di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Franchigia

Per tutti i Danni, le Spese, le Multe ed i Costi, oneri e Sanzioni PCI, le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, le Perdite derivanti da Cyber-Estorsione e le Perdite da Interruzione di Attività e' prevista una franchigia per sinistro Per Servizi per la Gestione di una violazione della Privacy è prevista

-una Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, relativa a Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali; Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi che si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, che comporti la fornitura di tali servizi.

-una franchigia relativa a Servizi di Notifica; Servizi di Call Center; Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione che si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi un'obbligazione di notifica.

Esclusioni e Rivalse

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:

A. danni alle Persone o Danni alle Cose o agli animali;

B. danni cagionati ad Addetti dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, stage, tirocinio, assunzione o collaborazione, o che derivino da una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso Addetti; tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;

2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica; presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato, o al pagamento di Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato;

C. effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da e per conto del Contraente, di una Società Controllata, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del Contraente o di una Società Controllata, nell'esercizio dei propri diritti;

D. responsabilità o obblighi contrattuali specificamente assunti, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o orale, fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:

1. con riferimento alla Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivante da Violazione dei Dati Personali, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei Dati Personali o di Informazioni Societarie di Terzi;

2. all'oggetto della copertura di cui al punto 6 della garanzia Servizi per la gestione di una violazione della privacy;

3. in relazione alla Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria derivante da plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee, (non si applica) per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; o

4. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;

E. effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica a Richieste di Risarcimento previste dalla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;

2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica; o richieste previste dalla garanzia Costi di istruttoria- difesa i giudizio che risultino da furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali, purché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato né gli venga contestato di aver partecipato o colluso in tale furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata.

F. pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita:

1. raccolta illecita, trattamento o acquisizione di Dati Personali (salvo quanto previsto dalla garanzia Costi e Spese PCI) o altre informazioni personali da, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno (ad esempio mediante opt-in o opt-out secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale (o asserita tale) raccolta illecita o trattamento o conservazione di Dati Personali da parte di un terzo (sempre che l'Assicurato non sia a conoscenza dell'illiceità di tale raccolta, trattamento o conservazione);

2. distribuzione illecita di e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o fax;

3. illecita attività di telepromozione;

4. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle sopramenzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto;

G. atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente Polizza:

1. di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla data di decorrenza della Polizza o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza potesse essere presupposto per una Richiesta di Risarcimento o Perdita; oppure

2. in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

H. atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della Polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;

I. comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni del diritto che siano commessi dall'Assicurato in modo premeditato o consapevole ed atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza.

Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà a Richieste di Risarcimento coperte ai sensi della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali;
2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica;
3. Inosservanza di un obbligo di notifica; ovvero alle forniture dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy ai sensi della garanzia Servizi per la Gestione di una violazione per la privacy, che derivino da furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata di Dati Personali, e sempreché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato o colluso nel, o sia dedotta la sua partecipazione o collusione, furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata.

J. qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta. Tale esclusione non si applicherà a:

(i) spese sostenute per la difesa o la contestazione di Richieste di Risarcimento sino alla emissione di una sentenza, decisione arbitrale o sentenza penale nei confronti dell'Assicurato, o alla ammissione per iscritto da parte dell'Assicurato della condotta od omissione contestata, con conseguente restituzione da parte dell'Assicurato in favore della Società delle Spese incorse per la difesa da Richieste di Risarcimento, sollevando la Società da qualsivoglia ulteriore obbligazione a titolo di Spese;

(ii) richieste di Risarcimento nei confronti di persone fisiche rientranti nella definizione di Assicurato, qualora tale persona fisica non abbia personalmente commesso, partecipato, colluso nella condotta od omissione contestata.

Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all'Assicurato. Resta inteso che: qualora la copertura prevista dalla presente Assicurazione fosse esclusa, sospesa o negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un Assicurato, e in merito ai quali ogni altro Assicurato che non abbia personalmente commesso o che non abbia personalmente partecipato all'azione o acconsentito personalmente ad essa o non sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente precedente, allora la Società conviene che la copertura, come prevista ai sensi della presente Polizza, sarà operante e indennizzerà solo quegli Assicurati che non abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra.

In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi l'esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle Richieste di Risarcimento che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato derivante da atti, errori o omissioni intenzionali noti;

K. pretese connesse a :

1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
2. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una Parte Correlata;
3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o Informazioni Societarie di Terzi
 - (i) da parte o per conto dell'Assicurato, o
 - (ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione da parte di qualsiasi soggetto del Gruppo di Controllo;

4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o Società Controllata dall'Assicurato; 5. nel caso delle ipotesi di cui al punto 2 della garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o brevetto o marchi dovuta a furto o Divulgazione Non Autorizzata di dati;

L. pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi della garanzia Costi di istruttoria - difesa in giudizio o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia Servizi per la gestione di una violazione della privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di Notifica della Violazione;

M. pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati; posto che tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento coperte in altro modo ai sensi dei punti 1, 2, 3 della Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy stipulati da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;

N. pretese connesse a:

1. richieste di Risarcimento presentate da un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente; ovvero



Ci sono limiti di copertura?

2. attività svolte dall'Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa dall'Assicurato;

O. pretese connesse ad uno dei seguenti eventi:

1. perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;

2. il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;

3. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;

P. con riferimento alle garanzie Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, Servizi per la gestione di una violazione della privacy e Costi di Istruttoria ogni Richiesta di Risarcimento o Perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:

1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;

2. pubblicazioni o visualizzazioni di qualsiasi Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; ovvero

3. pubblicità da o per conto di qualunque Assicurato; restando peraltro inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Politica Privacy adottata dall'Assicurato;

Q. reale o asserita imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;

R. reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o asseriti;

S. pretese connesse a

(i) reali o asserite obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza;

(ii) Richieste di Risarcimento presentate da – o in nome e per conto di – organizzazioni o enti – nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà intellettuali;

(iii) Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul Materiale Pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner; T. direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;

U. direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;

V. direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;

X. danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:

(i) che assicuri o garantisca un determinato risultato;

(ii) mediante il quale ci si impegna a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;

(iii) mediante il quale si accetta di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;

(iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati; fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.

Y. danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato.

Z. danni derivanti, o che si suppone siano derivati, dalla trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni. Premesse tutte le soprasvolte esclusioni, in ogni caso, la Società non sarà tenuta a fornire copertura, non sarà obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Società a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

CYBER ESTORSIONE

la copertura per un Pagamento dell'Estorsione non opera in relazione a qualsiasi Minaccia di Estorsione il cui autore sia comunque a conoscenza della presente copertura

Danni relativi all'interruzione della propria attività

La copertura prevista dalla presente estensione di garanzia comincerà ad operare solo dopo il decorso del Periodo di Attesa indicato in Scheda di Polizza e la Società sarà tenuta a coprire solo l'ammontare della Perdita di Profitti subita nel corso del Periodo di Ripristino, dedotta la Franchigia applicabile.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: Garanzie di Responsabilità civile e Responsabilità civile verso terzi da conduzione dell'ufficio

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Denuncia di sinistro: Garanzie Incendio, Furto, Elettronica

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste illese;

- conservare le tracce e i residui;

- entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; per le garanzie Incendio, ed Elettronica il termine di 24 ore viene elevato a 3 giorni;

- presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;

- ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

- dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto;

- relativamente alla garanzia Ricorso terzi, informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Denuncia di sinistro: Data & Privacy Protection

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato:

deve comunicare, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza:

- qualsiasi Richiesta di Risarcimento completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto;

- qualsiasi Circo stanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.

- qualsiasi evento, reale o presunto, che possa generare una Perdite da Mancata Protezione dei Dati o una Perdita da Interruzione dell'Attività.

In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Mancata Protezione dei Dati il Contraente o l'Assicurato deve

1. redigere e sottoscrivere una dichiarazione, dettagliata e completa delle prove delle perdite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni, successivamente alla conoscenza della Perdita da Mancata Protezione dei Dati. Tale prova dovrà includere una completa descrizione della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, ivi inclusi, il tempo, il luogo e la causa della Perdita da Mancata Protezione dei Dati, un calcolo dettagliato di qualsiasi Perdita da Mancata Protezione dei Dati, l'interesse dell'Assicurato e gli interessi di tutte le parti proprietarie coinvolte, il valore approssimativo dei beni e l'ammontare della Perdita da Mancata Protezione dei Dati o il relativo danno. La prova della perdita dovrà altresì includere qualsiasi documento e materiale (anche media o tecnologico) che ragionevolmente sia connesso al - o costituisca prova per il - calcolo della pretesa indennitaria per tale Perdita da Mancata Protezione dei Dati;

2. predisporre – ad eventuale richiesta della Società – una stima giurata.

In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Interruzione dell'Attività, il Contraente o l'Assicurato deve fornire prova della Perdita da Interruzione dell'Attività. Tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie di tali danni e costi, alla Società entro e non oltre i sei (6) mesi successivi la fine del Periodo di Polizza.

In caso di minaccia di estorsione

a) Doveri di Riservatezza, l'Assicurato dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della presente Polizza per Perdite da Cyber-Estorsione coperte dalla Polizza sia mantenuta strettamente confidenziale.


b) Obbligo dell'Assicurato di indagare sulla Minaccia di Estorsione ed evitare o limitare il Pagamento dell'Estorsione.


Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

	Assistenza diretta/in convenzione: Sono assenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/ strutture convenzionate con la Compagnia
Cosa fare in caso di sinistro?	Gestione da parte di altre imprese: Tale fattispecie non è prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni per le garanzie di Responsabilità civile e Data & Privacy Protection, e 30 giorni per le garanzie Incendio, Furto, Elettronica, dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo
Obblighi dell'impresa	Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Se non indicato come escluso e qualora il contratto non sia assoggettato a regolazione del premio , il contratto prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, del premio nonché dei massimi indennizzi e dei limiti di garanzia, se espressi in cifra assoluta. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: · Incendio, Furto, Elettronica, Responsabilità civile: 22,25 % (di cui 1% addizionale antiracket). Escludendo contratti di durata temporanea, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale .
Rimborso	In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale. Quando la polizza ha durata poliennale il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita fino a un massimo di 5 anni, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c, con riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza. Se la durata del contratto è poliennale, il contraente ha facoltà di recedere alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni . La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato.
Sospensione	In ordine alla copertura Furto, in caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno dieci giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso se il trasloco comporta aggravamento del rischio.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Ove la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e che ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015).</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure</p> <p>(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà tenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	Se la durata del contratto è poliennale, il contraente ha facoltà di recedere alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni .



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai professionisti che vogliono tutelare il proprio patrimonio per eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi nell'esercizio della professione e/o che vogliono coprire lo studio



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 117,72.
Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 58,86.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it.</p> <p>L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso a questo sistema è obbligatorio.
Negoziazione assistita	Per negoziazione assistita si intende l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Il ricorso a questo sistema è facoltativo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione multirischio per il Professionista

Sara Professionista

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA11PROF **Edizione:** 11/2021

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	11
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI LIBERALI	16
Che cosa posso assicurare	16
Contro quali danni posso assicurarmi	16
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	17
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	19
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE	20
Che cosa posso assicurare	20
Contro quali danni posso assicurarmi	20
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	20
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	23
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE DEL BIOLOGO E CHIMICO	24
Che cosa posso assicurare	24
Contro quali danni posso assicurarmi	24
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	24
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	25
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI SANITARIE	26
Che cosa posso assicurare	26
Contro quali danni posso assicurarmi	26
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	26
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	28
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI SANITARIE COLPA GRAVE	29
Che cosa posso assicurare	29
Contro quali danni posso assicurarmi	29
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	29
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	31
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DA CONDUZIONE DELL'UFFICIO	32
Che cosa posso assicurare	32
Contro quali danni posso assicurarmi	32
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	33
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	34
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	35
Che cosa posso assicurare	35
Contro quali danni posso assicurarmi	35
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	38
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	40
SEZIONE FURTO	41
Che cosa posso assicurare	41
Contro quali danni posso assicurarmi	41
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	42
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	44
ALLEGATO "A"	44
SEZIONE ELETTRONICA	46

Che cosa posso assicurare	46
Contro quali danni posso assicurarmi	46
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	47
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	49
NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO FURTO ELETTRONICA	50
SEZIONE DATA AND PRIVACY PROTECTION	51
Che cosa posso assicurare	51
Contro quali danni posso assicurarmi	51
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	52
Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti	55
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	56

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (**esclusi lavoratori autonomi**).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contenuto: Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

- a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);
- b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, tablet, smartphone ed analoghi dispositivi mobili.
- c) Cose Particolari: qualora non costituiscono prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
- d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose (limitatamente alla Sezione RCT/O) Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danni materiali: il danno risarcibile a sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

Dipendenze: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzidi chiusura.

Epidemia: l'insorgenza di una malattia infettiva che colpisce un gran numero di persone all'interno di una comunità, collettività, regione o popolazione.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: La costruzione edile – di proprietà o in locazione – occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: opere di fondazione od interrate; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fatturato: L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- **corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- **arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi/Infissi – Serramenti: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incedio: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Inferriata: manufatto in barre o tondi, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; oppure fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti;

Infiammabili: Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiori a 55° C;

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C.

Intervento chirurgico: intervento e/o procedura definiti nell'ambito della classificazione degli "interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche" come indicato nella classificazione internazionale delle malattie ICD-9-CM (2007) che vengono eseguiti in sala operatoria, con la presenza di un medico anestesista e/o l'assistenza di una equipe operatoria, qualora sia previsto dalla legge.

Lucchetto di sicurezza dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

Massimale: L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo, **esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso** e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, **si intendono prestati per periodo assicurativo**.

Occlusione: La chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Pandemia: Una patologia ha natura pandemica quando è improvvisa ed invasiva quindi con tendenza a diffondersi rapidamente e con violenza in vaste aree geografiche su scala planetaria, coinvolgendo di conseguenza gran parte della popolazione mondiale nella malattia stessa o nel semplice rischio di contrarla, con capacità di trasmissione da uomo a uomo, derivante da un agente patogeno verso cui non è presente immunità specifica; una sindrome influenzale è di natura pandemica se derivante da un agente patogeno infettivo che causa malattie respiratorie per le quale non è presente immunizzazione, la cui diffusione è rapida ed invasiva ed interessa molti paesi o continenti e/o gran parte della popolazione mondiale (ad esempio COVID 19).

Partita: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Perdita patrimoniale Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza. **Porta antintrusione:** porta omologata a norma UNI 9569 almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: La possibilità che si verifichi il sinistro.

Sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scasso: il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

Scheda di polizza: il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Serratura di sicurezza: dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno 5 perni se si tratta di serratura a cilindro oppure almeno 5 lastrine se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno 3 dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione

Società: SARA assicurazioni SpA.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: la somma entro la quale la Società presta la garanzia.

Studio: l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Terrorismo: Atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili. Inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore commerciale: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

- a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;
- b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Valori: Denaro, carte valori e titoli di credito in genere, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.

Valori riposti: Valori come definiti riposti in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa purché chiusi a chiave.

Vetro anticrimine: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per motivi criminali.

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Vetro antiproiettile: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

Vetro antivandalismo: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

GLOSSARIO (sezione Data & Privacy Protection)

Accesso o Utilizzo Non Autorizzato: l'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di Sistemi Informatici da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti e prestatori d'opera occasionali. **Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi** (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attività: l'attività professionale svolta dall'Assicurato.

Attività Pubblicitarie Assicurate: pubblicazione di Materiale Pubblicitario sul sito web dell'Assicurato.

Breach Manager: fornitore di servizi nominato da Sara assicurazioni il cui compito è il coordinamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy.

Circostanza: qualsiasi evento che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento.

Codice Maligno: virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Controllo: controllo societario esercitato ai sensi del primo e del secondo comma dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Danni: importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione. Il termine Danni comprende inoltre le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo a titolo di equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento da parte dei consumatori a seguito di provvedimento giudiziale ovvero di una transazione di un Procedimento; **non comprenderà invece i pagamenti in favore di enti di beneficenza o no-profit ovvero la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento coperto agli artt. 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, 4 Servizi per la gestione di una violazione della privacy e 5 Costi di istruttoria.**

Il termine Danni non comprende:

1. **profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per arricchimento senza causa o indebito oggettivo da parte di un Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica, inclusi provvedimenti di inibitoria;**
2. **rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;**
3. **multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;**
4. **risarcimento per i danni punitivi o esemplari, a meno che gli stessi non siano assicurabili in base alla legge applicabile;**
5. **sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'Assicurato;**
6. **risarcimento per i danni determinati contrattualmente per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di determinazione dei danni;**
7. **sanzioni, penali, costi o altri importi del cui pagamento un Assicurato sia responsabile in virtù di un Merchant Services Agreement;**
8. **ogni importo per il quale l'Assicurato non è responsabile, o per il quale non sussiste alcun diritto nei confronti dell'Assicurato.**

Danno alle Cose: pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, **i beni materiali non includono i dati elettronici.**

Danno alla Persona: lesione fisica, malattia, infermità o morte di una persona, comprese le lesioni dell'integrità psichica che ne derivino.

Dati Personali:

1. informazioni mediche o sanitarie relative a soggetto(i) / persona(e) fisica(che);
2. informazioni relative a soggetto(i)/persona(e) fisica(che) qualificabili, in qualsiasi Nazione, come dati personali ai sensi della relativa normativa volta alla tutela di tali informazioni;
3. le informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione;
4. le seguenti informazioni relative ad una persona fisica:
 - (a) il numero di identificazione incluso il numero la patente di guida o di altro documento personale o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
 - (b) i recapiti telefonici non pubblicati;
 - (c) i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.

Quando tali informazioni siano relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale. **Si ritengono escluse le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti in documentazione amministrativa.**

Denial of Service Attack (DoSA): attacco con il quale l'autore dello stesso intenda esaurire la capacità di un Sistema Informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale Sistema Informatico.

Divulgazione Non Autorizzata: la divulgazione a terzi (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato e senza la conoscenza o il consenso o l'acquiescenza da parte di soggetti parte del Gruppo di Controllo.

Evento di Pubbliche Relazioni: la pubblicazione o la imminente pubblicazione su carta stampata o la diffusione a mezzo radio, televisione o sito web internet liberamente accessibile di una Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente Polizza.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società: venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente).

Fornitore di Servizi (provider): qualunque service provider terzo che fornisce servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.

Franchigia: importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia sul danno medesimo.

Gruppo di Controllo: l'amministratore, il socio, il dirigente degli affari societari, il direttore generale, il dirigente degli affari legali, il direttore finanziario, l'amministratore fiduciario o il risk manager dell'Assicurato ed ogni altro individuo che ricopra funzioni equivalenti.

Informazioni Societarie di Terzi: segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente Polizza che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuta a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono i Dati Personali.

Legge sulla Notifica della Violazione: legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello nazionale, federale, statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi Stato (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione ai soggetti ai cui Dati Personali abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente possano aver avuto accesso soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy: legge o normativa Italiana – ed in particolare, il Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni - o di derivazione comunitaria o dell'Unione Europea – ed in particolare, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (“General Data Protection Regulation”), ed ogni altro atto normativo relativo alla disciplina ed all'attuazione della tutela dei dati personali e la privacy in qualsivoglia giurisdizione – legge o normativa straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza di Dati Personali.

Massimale Aggregato: l'obbligazione massima della Società per sinistro e per periodo assicurativo, così come indicato nella Scheda di Polizza. **Quando è previsto un limite di indennizzo, esso non si intende in aggiunta al Massimale Aggregato** ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo si intendono per periodo assicurativo.

Materiale Pubblicitario: ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche; pubblicità, video, contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room **con esclusione dei computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.**

Merchant Services Agreement: accordo scritto tra l'Assicurato e una banca o istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente di carte di credito/debito, o società di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all'Assicurato di accettare pagamenti e/o versamenti attraverso carte di credito, carte di debito, prepagate o altre tipologie di carte.

Minaccia di Estorsione: minaccia di una violazione della Sicurezza Informatica diretta a:

1. alterare, distruggere, danneggiare, cancellare o corrompere qualsiasi Patrimonio Informatico;
2. non consentire l'accesso ai Sistemi Informatici o ad un Patrimonio Informatico, compresi un Denial of Service Attack o la crittografia di un Patrimonio Informatico ed il trattenimento della chiave di decifratura per tale Patrimonio Informatico;
3. commettere un furto o utilizzare impropriamente un Patrimonio Informatico sui Sistemi Informatici attraverso un accesso esterno;
4. introdurre un Codice Maligno all'interno dei Sistemi Informatici o ai computer e sistemi di terzi dai Sistemi Informatici;
5. interrompere o sospendere i Sistemi Informatici;

salvo che il Pagamento per l'Estorsione venga ricevuto da o per conto dell'Assicurato.

Molteplici Minacce di Estorsione connesse o continuate saranno considerate ai sensi di questa Polizza come un'unica Minaccia di Estorsione e si considereranno avvenute nel momento in cui si è verificata la prima Minaccia di Estorsione.

Multa: ogni ammenda, multa o sanzione pecuniaria pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione.

In ogni caso, il termine Multa **non include:**

- (a) costi per riparare o migliorare i Sistemi Informatici;
- (b) costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- (c) costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- (d) i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o la sicurezza dei Dati Personali dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad un procedimento o indagine amministrativa o giudiziaria.

Parte Correlata: l'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, amministratori, direttori, dirigenti, soci, partners o persona fisiche che agiscano come collaboratori indipendenti dell'Assicurato.

Patrimonio Informatico: software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

PCI Data Security Standards: gli standard tempo per tempo applicabili adottati dal Payment Card Industry Standards Council o da qualsiasi ente rappresentativo dei principali emittenti di carte di credito e/o di pagamento che vi succeda o che svolga le medesime attività.

Perdita: Danni, le Spese, le Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy, le Multe.

Politica Privacy: Documento Programmatico per la Sicurezza adottato dall'Assicurato in ottemperanza all'Art. 34 del Decreto Legislativo N. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche o al Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”), ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso a Dati Personali.

Procedimento: qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente – ovvero da un analogo ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento - derivante dall'uso o dal sospetto uso improprio di Dati Personali o da qualsiasi altro aspetto relativo al controllo o al trattamento di Dati Personali, ma non include qualsiasi richiesta o azione che interessi l'intera industria, e non sia relativa ad una sola impresa e le azioni, indagini, richieste o i controlli formali riguardanti una violazione dolosa (accertata dalle Autorità competenti) della Legge sulla Privacy.

Questionario: modulo/i di proposta, inclusi i relativi allegati, e tutte le altre informazioni e i materiali inviati o specificamente citati alla Società da o per conto dell'Assicurato in relazione alla sottoscrizione della presente Polizza o delle precedenti polizze di cui la presente sia un rinnovo.

Richiesta di Risarcimento:

1. una richiesta scritta ricevuta da un Assicurato per il pagamento di somme di denaro, obbligo di fare o per l'applicazione di un rimedio in forma specifica, ivi inclusi la presentazione di una domanda giudiziale, l'avvio di un contenzioso, l'avvio di un procedimento amministrativo ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale;

2. in relazione alla sola copertura fornita ai sensi dell'art. Art. 5 Costi di istruttoria, l'avvio di un Procedimento nei confronti di un Assicurato;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale Richiesta di Risarcimento descritta al paragrafo 1 di cui sopra;
4. con rispetto solamente alla copertura prevista dall'art. Art. 2.1 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy alla voce Violazione dati personali, una richiesta ricevuta dall'Assicurato di adempiere all'obbligazione contrattuale di provvedere alla notifica di un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto nel medesimo articolo i sensi della legge sulla Notifica della violazione.

Eventuali Richieste di Risarcimento derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da Violazioni della Sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di Sicurezza Informatica, dovranno essere considerati, ai fini della presente Polizza, come una singola Richiesta di Risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli Assicurati coinvolti nella Richiesta di Risarcimento.

Tali Richieste di Risarcimento s'intenderanno presentate alla data di presentazione della prima Richiesta di Risarcimento.

Servizi di Call Center: la messa a disposizione di un call center per rispondere alle chiamate nel corso dell'ordinario orario lavorativo, per un periodo di massimo 90 (novanta) giorni immediatamente successivi alla notifica (o per un periodo maggiore se imposto dalla legislazione applicabile) di un incidente per il quale la notifica è prevista ai sensi dell'art. 4 Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 3. Tale notifica conterrà un numero verde di telefono gratuito che connetta al call center durante l'ordinario orario lavorativo. Il personale del call center risponderà alle domande circa l'incidente che saranno rivolte dai Soggetti Titolari e forniranno le informazioni previste dalla legislazione applicabile.

I Servizi di Call Center saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società. **I Servizi di Call Center includono fino ad un numero massimo di 10.000 (diecimila) telefonate.**

Servizi di Esperti Informatici: i costi per:

1. la nomina di un esperto di sicurezza informatica che
 - (a) determini l'esistenza e la causa di una effettiva o sospetta violazione dei dati elettronici che comporti per l'Assicurato l'obbligo di adempiere ad una Legge sulla Notifica della Violazione e
 - (b) determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
2. la nomina di un PCI Forensic Investigator che sia approvato ai sensi dei PCI Security Standards Council indicato dall'Assicurato al fine di adempiere al Merchant Services Agreement per verificare l'esistenza e l'estensione di una effettiva o sospetta compromissione dei dati relativi a carte di credito/debito, e, a discrezione della Società, qualora l'esperto di cui al precedente punto 1. non sia stato nominato, la nomina di un esperto di sicurezza informatica che fornisca assistenza in relazione alle investigazioni condotte dal PCI Forensic Investigator;
3. la nomina di un esperto di sicurezza informatica - **fino ad un ammontare pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ammontare che è parte e non in aggiunta al sottolimito di copertura indicato nella Scheda di Polizza** - al fine di dimostrare la capacità dell'Assicurato di evitare una futura violazione informatica dei dati così come e nella misura in cui ciò sia previsto da un Merchant Services Agreement.

I Servizi di Esperti Informatici sono prestati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi di Notifica:

1. notifiche effettuate a mezzo lettera racc.ta a/r o email verso i residenti nel territorio italiano;
2. notifiche effettuate a mezzo lettera racc.ta a/r o email verso i residenti al di fuori del territorio italiano, a condizione che tale notifica sia ragionevolmente necessaria.

La notifica a mezzo email potrà essere effettuata in luogo della lettera racc.ta a/r laddove ragionevole, praticabile e permessa ai sensi dell'applicabile Legge sulla Notifica della Violazione. I Servizi di Notifica saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione: il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altra soluzione selezionata tra i prodotti e servizi offerti ai Soggetti Titolari, effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società. L'offerta del servizio sarà indicata nella comunicazione prevista ai sensi della **dell'art. 4**

Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 5.

Servizi Legali: le spese sostenute per la nomina di un legale che:

1. individui le azioni che l'Assicurato dovrà intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un (effettivo o sospetto) furto o perdita o di una Divulgazione Non Autorizzata (effettiva o ragionevolmente sospettata) di Dati Personali;
2. individui le azioni che l'Assicurato dovrà intraprendere al fine di affrontare un (effettivo o sospetto) furto o perdita o una Divulgazione Non Autorizzata (effettiva o ragionevolmente sospettata) di Dati Personali;
3. fornisca consulenza all'Assicurato per individuare le azioni da compiere per rispondere ai requisiti regolatori e normativi previsti dal sistema di carte di credito, in caso di effettiva o sospetta compromissione dei dati relativi a carte di credito che sono richiesti dall'istituto di credito dell'Assicurato ai sensi del Merchant Services Agreement; tale fattispecie non include gli onorari legali incorsi in qualsivoglia effettiva – o anche soltanto minacciata – azione legale, arbitrale o procedimento di mediazione, o qualsivoglia consulenza legale con riferimento a Costi, oneri e Sanzioni PCI.

I Servizi Legali saranno effettuati da un Fornitore di servizi raccomandato dalla Società e selezionato dall'Assicurato di concerto con la Società.

Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy: le spese ed i costi di cui alla **dell'art. 4 Servizi per la gestione di una violazione della privacy.**

Sicurezza Informatica: si intendono i software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un Accesso o Utilizzo non Autorizzato, un Denial of Service Attack contro i Sistemi Informatici, l'attacco ad un Sistema Informatico attraverso un Codice Maligno ovvero la trasmissione di un Codice Maligno dai Sistemi Informatici.

La Sicurezza Informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai Sistemi Informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento agli art. **2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, 4 Servizi per la gestione di una violazione della privacy e 5 Costi di istruttoria**, con il termine Sicurezza Informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Organizzazione Assicurata ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un Accesso o Utilizzo non Autorizzato, un Denial of Service Attack contro i Sistemi Informatici, un'infezione dei Sistemi Informatici a causa di un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno dai Sistemi Informatici.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistemi Informatici: computer e relativi dispositivi d'input e output, inclusi computer portatili aziendali, telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano:

1. gestiti e di proprietà dell'Assicurato ovvero da questa noleggiati;
2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, **in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;**

Sistemi Informatici di Terzi: sistemi informatici che:

1. non sono di proprietà dell'Assicurato, non vengono da questo gestiti o controllati;
2. non comprendono sistemi informatici di terzi in relazione ai quali un Assicurato svolga servizi. I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Società: Sara assicurazioni S.p.A.

Società Controllata: ogni società di persone o capitali, ente, organizzazione, joint venture, o qualsiasi altra tipologia di entità giuridica ai sensi della normativa di qualsivoglia giurisdizione, di cui il Contraente detenga il Controllo, se il Contraente:

1. deteneva il Controllo su tale organizzazione alla data di sottoscrizione della presente Polizza ovvero tale organizzazione era un assicurato ai sensi di una polizza emessa dalla Società di cui la presente Polizza rappresenta un rinnovo;
2. acquisisce il Controllo successivamente alla data di sottoscrizione della presente Polizza, **purché i ricavi dell'organizzazione acquisita non superino il quindici per cento (15%) dei ricavi annuali del Contraente con riferimento all'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Polizza;**
3. acquisisce il Controllo successivamente alla data di sottoscrizione della presente Polizza, **posto che, se i ricavi dell'organizzazione acquisita superino il quindici per cento (15%) dei ricavi annuali del Contraente, con riferimento all'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Polizza a condizione che la Società accetti di includerla in copertura a termini e condizioni da concordarsi.**

Rimane inteso che la presente Polizza fornisce solo la copertura per atti, incidenti o eventi che si verifichino nel periodo in cui il Contraente detiene il Controllo di tale organizzazione.

Soggetti Titolari: le persone fisiche alle quali delle essere inviata (o almeno tentata) una notifica ai sensi della **dell'art. 4 Servizi per la gestione di una violazione della privacy punto 3** ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione.

Spese:

1. tutte le spese ragionevoli e necessarie sostenute per resistere alle Richieste di Risarcimento come previsto dall'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile, ivi comprese le spese richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 Difesa in Giudizio e Transazione sulle Richieste di Risarcimento della sezione Data & Privacy protection – Cosa fare in caso di sinistro;
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa, dalla contestazione e dall'impugnazione di una Richiesta di Risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una Richiesta di Risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'Assicurato con il previo consenso scritto dalla Società;
3. il costo per la costituzione di cauzioni o fondi di garanzia per impugnare o ottenere provvedimenti giudiziari per il rilascio di beni di proprietà dell'Assicurato per il corretto adempimento di obbligazioni, qualora richiesto in merito a qualsivoglia Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati.

Le Spese non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una Richiesta di Risarcimento ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una Richiesta di Risarcimento notificata ai sensi della presente Polizza ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi: i seguenti costi, **approvati preventivamente dalla Società secondo propria discrezione** e che sono strettamente diretti a mitigare il danno alla reputazione dell'Assicurato o i Danni coperti dalla presente Polizza che siano direttamente derivanti da un incidente descritto all'art. 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1 e 2 o da un Evento di Pubbliche Relazioni:

- A. costi sopportati per consulenti in pubbliche relazioni o gestione della crisi;
- B. costi – **sino ad un ammontare di euro 100.000,00 (centomila/00) - per acquisti su canali media o per stampa o invio di materiale diretto ad informare i terzi circa un avvenuto incidente;**
- C. in caso di incidenti o eventi i cui servizi di notifica non sono ricompresi negli artt. **2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy e 4 Servizi per la gestione di una violazione della privacy** della presente Polizza, i costi per provvedere alla notifica – via email o via lettera racc.ta a/r – ai clienti dell'Assicurato laddove tali notifiche non siano imposte dalla legislazione applicabile (c.d. notifica volontaria), ivi inclusa la clientela non coinvolta nel detto evento o incidente;
- D. costi per provvedere ad avvisi pubblici richiesti dalle pubbliche autorità in connessione alle violazioni sulla sicurezza;
- E. ogni altro costo approvato in anticipo dalla Società.

Spese per un esperto informatico: le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Terzo: qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, dal Contraente e dall'Assicuratore.

Valuta Digitale: valuta che:

- necessita di tecniche di cifratura al fine di regolare la generazione di unità di valuta e verificarne il trasferimento;
- viene archiviata e trasferita in formato elettronico;
- opera indipendentemente da banche centrali o qualsiasi altra autorità.

Violazione della Sicurezza:

1. l'Accesso o Utilizzo Non Autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'Accesso o Utilizzo Non Autorizzato derivante dal furto di una password da un Sistema Informatico o da un Assicurato;
2. un Denial of Service Attack nei confronti dei Sistemi Informatici o Sistemi Informatici di Terzi;
3. il danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un Codice Maligno o la trasmissione di un Codice Maligno da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato. Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, correlate o ripetute, ovvero Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica dovranno essere considerate come un'unica Violazione della Sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti. Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- (ii) per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- (iii) per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

L'esistenza di altre assicurazioni contratte per i medesimi rischi e garanzie è considerata circostanza relativa al rischio ai fini degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente e/o assicurato, **prima della conclusione del contratto**, deve comunicare, per iscritto, alla Società l'esistenza di altre assicurazioni contratte per i medesimi rischi e garanzie. **Le inesattezze e le reticenze delle predette dichiarazioni, sono causa di cessazione del contratto e possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, in quanto, se la Società ne avesse avuto conoscenza non avrebbe prestato il consenso alla stipula del contratto.** Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento alla stipulazione di **altre assicurazioni successive al contratto. La mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

(valevole esclusivamente per la garanzia di responsabilità civile professioni liberali, tecniche, sanitarie, qualora acquistata)

Qualora esista altra assicurazione stipulata precedentemente alla presente copertura ed efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del massimale indicato sul presente contratto. Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente assicurazione si intende operante in primo rischio.

Art. 1.3 Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Denuncia del sinistro ed obblighi dell'Assicurato

(valevole esclusivamente per le garanzie di "Responsabilità civile")

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area

Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Art. 1.8 Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure

(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

Art. 1.9 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata o PEC. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.10 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Salvo il caso in cui il contratto sia stato emesso senza tacita proroga ed in mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente, fermo quanto stabilito al successivo art. 1.10

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Per i contratti di natura poliennale (pari o superiore ad anni due), per i quali è stata applicata una riduzione del premio risultante dal frontespizio di polizza, la facoltà di disdetta, nei termini di cui sopra, può essere esercitata solo dalla scadenza contrattuale indicata in polizza e non alle scadenze intermedie.

Art. 1.11 Individuazione del fatturato e sua variazione (valida solo per la garanzia di responsabilità civile professioni liberali, tecniche, sanitarie, qualora acquistata. Alternativa all'art. 1.12 Regolazione del premio)

Se il premio è determinato sul fatturato, la tassazione è indicata sulla Scheda di polizza. Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il fatturato previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio. Qualora il fatturato effettivamente conseguito nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincida con il fatturato dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione verrà rinnovata al medesimo premio.

Qualora il fatturato relativo al periodo di assicurazione non fosse disponibile, l'Assicurato, in via alternativa, potrà dichiarare il dato sintetico relativo all'ultima annualità fiscale, quale risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal bilancio.

Nel caso in cui il fatturato effettivamente conseguito fosse differente dal fatturato dichiarato al momento della stipula, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi dell'art.

1.5 "aggravamento del rischio". La Polizza verrà sostituita per adeguamento al nuovo valore dichiarato, fermo comunque il disposto dell'art. 1.6 "diminuzione del rischio" e il premio minimo. La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Sanzioni

1. qualora, espletati i controlli di cui al precedente capoverso, risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società superiore al 10% , che avrebbe comportato la sostituzione del contratto in base ai precedenti capoversi, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto al successivo punto 2)

2. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

3. Qualora ricorra quanto previsto ai precedente punto 1), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 1.12 Regolazione del premio (valida solo per la garanzia di responsabilità civile professioni liberali, tecniche, sanitarie, qualora acquistata. Alternativa all'art. 1.11 Individuazione del fatturato e sua variazione)

Determinazione del premio e regolazione

Fermo il premio minimo indicato in polizza, il premio è determinato in base al fatturato e viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato - alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno - secondo le variazioni del fatturato stesso intervenute durante lo stesso periodo.

Qualora il fatturato relativo al periodo di assicurazione da regolare non fosse disponibile, l'Assicurato - in via alternativa - potrà dichiarare il dato sintetico relativo all'ultima annualità fiscale, quale risultante dalla dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio d'esercizio.

A tale fine - entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo - il Contraente deve fornire per iscritto alla Società il dato definitivo relativo al fatturato indicato in polizza, necessario al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 (quindici giorni) successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato omettano di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione del dato definitivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero.

Verifiche e controlli della Società, limitazioni nell'indennizzo ed eventuale recupero dei premi

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente e/o l'Assicurato si impegnano a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti con l'intesa che:

1. Qualora, espletati i controlli risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3.

2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.

3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta e non ancora indennizzati, la Società ha facoltà di riconoscere l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i massimali ridotti e i limiti di indennizzo in ugual misura. Per i sinistri già indennizzati la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2. - e il Contraente si confermi inadempiente - la Società ha facoltà di comunicare la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati anche quando non vi siano stati sinistri nell'annualità di riferimento e/o non siano state intraprese le azioni di cui al punto 3.

Rettifica premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il dato definitivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato - a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione - sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo dato definitivo.

Art. 1.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 1.15 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali (valida solo per le garanzie di responsabilità civile)

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente alla Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro(RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Art. 1.16 Rinuncia al diritto di rivalsa

(valevole esclusivamente per le garanzie "Elettronica" ed "Incendio ed Altri Danni ai Beni")

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (sezione Data & Privacy Protection)

PREMESSA

L'Assicurazione vale esclusivamente per:

- a. **Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA**
- b. **eventi assicurati scoperti per la prima volta DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA e denunciati dall'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA.**

Ai sensi dell'articolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in **grassetto** le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla presente assicurazione: Data Aggregators (società che gestiscono, rielaborano e combinano dati), ISPs (fornitori ed operatori di servizi internet), Telecommunications (aziende che gestiscono reti di telecomunicazione, canali di comunicazione), Adult Websites (siti Web per adulti), Gaming Websites (siti Web di gioco), Casino Operations (operazioni da casino), Financial Services/Institutions (Istituti che offrono servizi di carattere finanziario quali istituti di credito, assicurazioni, società di investimento), Utilities (società che svolgono servizi pubblici legati alla telefonia, illuminazione elettrica o simili), Transportation (società che svolgono servizi pubblici legati alla viabilità e trasporti pubblici, o simili), Infrastructure Risks (rischi legati alle infrastrutture quali data center, server che offrono servizi di conservazione del dato).

Art. 1. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Per la stipula della presente sezione e per la valutazione del rischio la Società fa affidamento alle dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato prima della sottoscrizione del presente contratto. **Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono la valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Art. 2. Altre assicurazioni - secondo rischio

La presente sezione opera a secondo rischio, cioè solo **in eccesso rispetto ad altre coperture stipulate nell'interesse dell'Assicurato**. La presente Polizza opera a primo rischio solo in caso di coesistenza di altre polizze, a secondo rischio, stipulate dopo la presente polizza o in assenza di altre coperture.

Qualora la copertura offerta dalla presente sezione risultasse a primo rischio, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

L'Assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la stipula di altre assicurazioni; l'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne pronto avviso agli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3. Pagamento / Mancato pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4. Calcolo del premio

Il premio della garanzia è determinato sulla base del numero di addetti indicato in polizza.

Il premio della garanzia si intende quale premio minimo acquisito in polizza.

Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il numero degli addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio.

Qualora il numero degli addetti impiegati nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincida con il numero degli addetti dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione verrà rinnovata al medesimo premio.

Nel caso in cui il numero di addetti effettivamente impiegato fosse differente dal dichiarato al momento della stipula, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi dell'art. 6 "aggravamento e diminuzione del rischio" e il premio minimo.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Sanzioni

1. qualora, espletati i controlli di cui al precedente capoverso, risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società superiore al 10% , che avrebbe comportato la sostituzione del contratto in base ai precedenti capoversi, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto al successivo punto 2)

2. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

3. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punto 1), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati. Qualora alla scadenza del periodo assicurativo il numero di addetti ecceda le 30 unità, al termine dell'annualità assicurativa il premio di polizza sarà rideterminato e Sara assicurazioni si riserva di stabilire delle delimitazioni contrattuali in funzione della compilazione di Questionario.

Art. 5. Variazioni del contratto

Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dalla Società. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere provate per iscritto.

Art. 6. Aggravamento o diminuzione del rischio

In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società entro sette giorni dalla data del loro accadimento. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6.1 Cessazione dell'assicurazione

Salvo quanto previsto all'Articolo 11 delle Condizioni Generali ed indipendentemente dal momento in cui la Società ne sarà informata, **questa copertura cesserà con effetto immediato nel caso di:**

- a) **scioglimento della società o dell'associazione professionale;**
- b) **cessazione dell'Attività;**
- c) **ritiro dall'Attività o morte dell'Assicurato;**
- d) **fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;**
- e) **messa in liquidazione anche volontaria della società;**
- f) **sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale;**
- g) **perdita o revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione;**
- h) **insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell'Assicurato o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento.**

In tutti i casi predetti l'Assicurazione resta efficace per i sinistri e/o le Richieste di Risarcimento e le circostanze che possono dare origine ad un sinistro dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad eventi avvenuti anteriormente alla data di cessazione e comunque fino alla scadenza del Periodo di Polizza.

Art. 6.2 Fusioni ed acquisizioni

Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il Contraente o l'Assicurato **deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento.**

La copertura sarà garantita ai sensi di Polizza solo qualora l'Assicurato ottenga il consenso scritto dalla Società alla variazione della copertura assicurativa ed effettui il versamento dell'eventuale premio addizionale.

Art. 7. Surroga - Rivalsa

Per ogni pagamento che la Società ha effettuato a termini di questo contratto, la Società subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato per il recupero di quanto pagato.

L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti. L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la Franchigia. Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i professionisti facenti parte della società assicurata e gli addetti dell'Assicurato.

Art. 8. Richieste di risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente un sinistro o una Richiesta di Risarcimento falsa o fraudolenta riguardo ad un Sinistro o una Richiesta di Risarcimento, esageri dolosamente l'ammontare del Danno e/o dichiarerà fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, **egli perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente Contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto della Società alla rivalsa contro l'Assicurato per indennizzi già effettuati relativamente alla stessa Richiesta di Risarcimento.**

Art. 9. Proroga del contratto

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nel mondo intero; gli effetti debbono essere trattati processualmente nel territorio italiano.

Art. 11 - Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di qualunque Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società ha facoltà di recedere dal presente contratto con comunicazione scritta. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Norme di legge

Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti ai sensi dell'Articolo 2, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

Art. 14 - Foro competente

Per le controversie relative al Contratto è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria Italiana competente per territorio, in funzione della residenza o del domicilio del Contraente o degli aventi diritto.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI LIBERALI
commercialisti, ragionieri, periti commerciali, tributaristi, consulenti del lavoro, agenti immobiliari,
amministratori di condominio

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale indicata nella scheda di polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

- a. fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.
- b. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda **una quota eccedente il 50%, semprechè corrisposto il relativo premio.**
L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio.
- c. perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio a condizione che gli stessi siano riposti in casseforti o cassetti, mobili o armadi chiusi a chiave e che il furto sia avvenuto in seguito a effrazione e/o scasso di questi ultimi.
- d. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
- e. attività giurisdizionale, tributaria, di mediatore, di amministratore di sostegno, in quanto compatibili con l'attività assicurata
- f. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato
- g. Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:
 1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
 2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio (come previsto dall'Art. 1.11 ed all'Art. 1.12 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).

Art. 3 Condizioni Aggiuntive (Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (retroattività della garanzia a 10 anni)

Il primo capoverso dell'Art. 7 si intende sostituito dal seguente:

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto

ATTIVITÀ DI: CURATORE FALLIMENTARE, COMMISSARIO GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE, DELEGATO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 591 BIS C.P.C., GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX L 27/1/2012 N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle funzioni citate nel titolo della presente condizione aggiuntiva, **fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza; fatto salvo per l'attività di gestore della crisi da sovraindebitamento per la quale il limite di indennizzo si intende fissato a Euro 1.000.000.**

L'estensione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro.

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

ATTIVITÀ SINDACALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza della attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'Art. 2386 C.C., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'Art. 2403 bis C.C.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza

La garanzia non vale per:

- richieste di risarcimento relative a Società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali
- attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno
- fatturato realizzato per lo svolgimento dell'attività di sindaco che ecceda il 50% del fatturato totale dichiarato dal professionista.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui

denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

RILASCIO DI ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

La Polizza si intende operante, altresì, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali subite dai clienti dell'Assicurato a seguito dell'apposizione da parte dello stesso del visto di conformità per:

- assistenza fiscale e compensazione del credito IVA come specificato dal DL 78/09 e la legge di conversione 102/09, DM 164/99, dal D.Lgs 241/97 e dal DL 50/2017, nonché dei crediti come specificato dall' art. 1 comma 574 legge 147/2013, dal DL 50/2017, dal DLgs 175/2014 art.13 e dal DL 193/2016 n.193 (c.d. visto leggero), **con esclusione delle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.M. 164/99**
- asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), **a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili per l'esercizio di tali attività. Il limite di risarcimento sinistro/anno per queste estensioni di garanzia, qualora il massimale di Polizza sia inferiore, si intende elevato a Euro 3.000.000 che rappresenta comunque il massimo esborso della Società per l'estensione contrattuale. Si dà atto che l'Assicurato ha dichiarato che il suddetto massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero di visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate.**

Fermo ed invariato lo scoperto e il relativo minimo previsto dal contratto la Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

L'Assicurato si impegna a rimborsarli alla Società ad avvenuto pagamento da parte della stessa.

Limitatamente alla presente garanzia, l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza e presentate all'Assicurato entro i cinque anni successivi alla cessazione della Polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché il comportamento colposo che ha cagionato il sinistro sia stato posto in essere durante il periodo di validità del contratto. Qualora l'assicurazione sia prestata per uno studio associato, il massimale dell'assicurazione si intende operante per singolo professionista dello studio.

ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE

Limitatamente a ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato l'assicurazione comprende l'attività di amministratore o consigliere di amministrazione.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza un limite di indennizzo pari a Euro 25.000.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

SANZIONI, MULTE E AMMENDE

L'assicurazione comprende **fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato sulla scheda di polizza per multe ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti.**

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 3.000.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto - salvo quanto previsto al punto 4c dell' art. 4 "Inizio e termine della garanzia" - purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

REVISIONE LEGALE E CERTIFICAZIONE DI BILANCI

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Revisore Legale o di Certificatore di bilanci, in Società o Enti diversi da società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro e vale fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4 Validità della garanzia

La validità della garanzia è subordinata:

- 1. al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria**
- 2. allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente.**

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purché fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

Art. 5 Esclusioni

La garanzia non vale per:

- 1. danni materiali a terzi, compresi i clienti**
- 2. multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido**
- 3. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di società per azioni quotate in borsa**

4. attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente (salvo quanto disposto dall'Art. 2.c)
5. attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti
6. attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.
7. omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi
8. attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio, con esclusione dei sostituti processuali
9. perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi
10. apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)
11. esercizio dell'attività di Trust
12. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività
13. perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing
14. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
15. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
16. attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
17. limitatamente ad Agenti immobiliari (in aggiunta alle esclusioni suddette):
 - a. effettuazione di visure catastali
 - b. responsabilità previste dall'Art.1762 del C.C. "Contraente non nominato";
 - c. attività concernenti operazioni di multiproprietà
 - d. concessione di fidejussioni o prestazioni di garanzie personali o reali per mutui/finanziamenti;
 - e. responsabilità derivanti da attività di costruttore o come amministratore di Società di costruzione
 - f. attività di amministrazioni di immobili
 - g. attività di rappresentanza di una delle parti
18. danni punitivi o esemplari.
19. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)
20. limitatamente agli amministratori condominiali, la responsabilità civile derivante dall'attività di responsabile dei lavori di manutenzione relativi ai condomini presso i quali l'Assicurato svolge l'attività assicurata.

Art. 6 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 7 Inizio e termine della garanzia

- a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.
- b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.
Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie in essa operanti dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
- d. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso. Ai fini della proroga di cui sopra, il Massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art 2, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.
- e. In caso di sospensione o di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e/o riprenda ad esercitare l'attività professionale.
- f. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto d., in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può chiedere alla Società che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla

cessazione del contratto. A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a alla Società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, dovrà essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 5 (cinque) volte l'ultimo premio annuo di polizza versato per la garanzia Responsabilità Civile.

Art. 8 Massimale

- a. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al **10% per le garanzie di cui agli Artt. 2.d e 2.f** (limitatamente ad amministratore di sostegno).
- b. **Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.**
- c. **Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.**

Art. 9 Scoperto

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati sulla scheda di polizza.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione PROFESSIONI LIBERALI**

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto(€)	Limite di indennizzo (€)
RC professionale	10%	scheda di polizza	Massimale di polizza
Attività di amministratore di sostegno	10%	500	10% del massimale di polizza
Perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, di somme di denaro, prezioni o titoli al portatore	10%	500	150.000
Multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi	==	3.000	Scheda di polizza
Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissari, liquidatore, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite	10%	2.500	Scheda di polizza
Gestore della crisi da sovraindebitamento	10%	2.500	1.000.000
Attività sindacale	10%	2.500	Scheda di polizza
Rilascio di asseverazione e visto di conformità	==	==	3.000.000
Attività di amministratore	10%	2.500	Scheda di polizza
Revisione legale e certificazione di bilanci	10%	2.500	Scheda di polizza

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE
ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti edili, agronomi, dottori forestali,
periti agrari, geologi, RSPP

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti direttamente connessi all'esercizio delle attività professionali e di quelle ad esse accessorie e collaterali descritte in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

- progettista e/o direttore lavori di opere edili e/o di impianti di servizi generali di opere edili
- progettista e/o direttore lavori di impianti, macchinari e macchine industriali e impianti tecnologici in genere
- progettista e/o direttore lavori di impianti per la produzione e la distribuzione di energia
- Responsabile e/o coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
- consulenza e valutazioni tecniche; collaudo; redazione di documentazione tecnica, dichiarazioni e stime; rilascio di certificazioni

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio delle attività:

- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato
- di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota eccedente il 50%, sempreché corrisposto il relativo premio.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio.

- giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c..

Art. 2.1 Garanzia completa

L'assicurazione vale per fatti verificatisi sia durante l'esecuzione delle opere sia entro 10 anni dalla data di compimento delle opere stesse; fermo quanto previsto all'Art. 9.

Ad ogni effetto contrattuale si intende per data di compimento delle opere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- **sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo**
- **consegna, anche provvisoria, delle opere al committente**
- **uso delle opere secondo destinazione**

Danni all'opera

Limitatamente ai soli lavori di progettazione e direzione lavori di opere edili (esclusi i danni agli impianti macchinari e apparecchiature progettate di cui all' art. 6.8) la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, **provocati da rovina parziale o totale delle opere stesse**. Si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera.

Art. 2.2 Garanzia base

L'assicurazione vale per fatti verificatisi durante l'esecuzione delle opere.

Se opzionata la **presente garanzia non si intende operante la garanzia "Danni all'opera" di cui al precedente punto 2.1.**

Art. 2.3 Studio associato e società di ingegneria

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato o per una Società di ingegneria, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli associati e soci come previsto da Statuto, Atto Costitutivo e risultanti assicurati sulla scheda di polizza
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato. **L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio.**

Art. 3 Condizioni Aggiuntive (Operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (retroattività della garanzia a 10 anni)

L'Art. 9.a si intende così sostituito:

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4 La validità della garanzia

La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatorio**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente**
3. **relativamente all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la progettazione, coordinamento per l'esecuzione e collaudo di opere edili, impianti tecnologici, macchinari e macchine industriali, l'assicurazione è valida per opere, impianti, macchine e macchinari il cui costo complessivo (o il costo della parte oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato) non sia superiore a 5.000.000 di Euro**

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, purché fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

Art. 5 Esclusioni

La garanzia non vale per attività

1. **svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente, (salvo per l'attività di elaborazione dei dati dei propri clienti come previsto all'Art. 2)**
2. **svolte in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio**
3. **contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione**
4. **di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, coordinamento per la progettazione e l'esecuzione: stima, collaudo, contabilità, liquidazione, misure e valutazione di impatto ambientale di dighe e centrali idroelettriche; gallerie, trafori e tunnel; metropolitane; bacini e sbarramenti; impianti teleferici, strade ferrate, ferrovie ed attività di ingegneria ferroviaria; opere subacquee, portuali, aeroportuali, impianti a mare e condotte sottomarine**
5. **di ingegneria aerospaziale, aeronautica, astronautica, biomedica, nucleare, navale ed informatica**
6. **di progettazione e/o direzione lavori di impianti petrolchimici e farmaceutici; di ascensori ed elevatori in genere; di impianti, apparecchi, macchine, macchinari ed attrezzature biomedicali**
7. **di progettazione e/o direzione lavori di montaggio di veicoli a motore**
8. **La garanzia non vale inoltre per:**
 - a. **danni e perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore o comunque a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'Art. 6.5).**
 - b. **proprietà e/o uso di veicoli, natanti ed aeromobili**
 - c. **rischi derivanti da detenzione o impiego di esplosivi**
 - d. **rischi derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive**
 - e. **errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività**
 - f. **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata**
 - g. **rischi relativi alla proprietà e alla amministrazione di fabbricati**
 - h. **rischi riconducibili a responsabilità dell'Assicurato a norma dell'Art. 30 della Legge 11.02.1994 , n.109 e successive integrazioni o modificazioni.**
 - i. **opere, impianti, macchine e macchinari realizzati in difformità alle concessioni di legge rilasciate per le stesse**
 - j. **spese per eventuali migliorie di opere ed impianti**
 - k. **danni materiali verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici e ed eventi simil**
 - l. **danni e perdite patrimoniali da amianto**
 - m. **danni punitivi o esemplari**
 - n. **errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)**

Art. 6 Massimale

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza con i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza e fatto salvo quanto indicato all'Art. 2.1 alla voce **Danno all'opera**:

6.1 mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità e/o mancato rispetto di norme antisismiche.

Per perdite patrimoniali derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità e per mancato rispetto di norme antisismiche, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

6.2 mancata rispondenza delle opere

Per le spese direttamente sostenute dal committente in dipendenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette, sopravvenuti dopo la loro ultimazione che rendano inidonea la costruzione all'uso alla quale è destinata, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza

6.3 multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato

Per multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

6.4 perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore

Per perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 100.000

6.5 interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Per perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di Polizza l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 150.000

6.6 inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

Per danni e perdite patrimoniali derivanti da inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 150.000

6.7 danni ad impianti, macchinari e apparecchiature progettate

Per danni ad impianti, macchinari e apparecchiature progettate l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti da scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito e l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

6.8 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (non vale per attività assicurata di RSPP)

Per perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l'assicurazione si

intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 250.000

6.9 Il massimale e i limiti di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

6.10 Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa

6.11 Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Art. 7. Franchigie e scoperti

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati sulla scheda di polizza, salvo per quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. 2.1 danno all'opera, per la quale il minimo di scoperto si intende elevato a Euro 5.000

Art. 8 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 9 Inizio e termine della garanzia

9.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

9.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo antecedente la stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

9.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie in essa operanti dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.

9.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al 100% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.

9.e. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

9.f. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto d., in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può chiedere alla Società che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto. A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, dovrà essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 5 (cinque) volte l'ultimo premio annuo di polizza versato per la garanzia Responsabilità Civile.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE**

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto(€)	Limite di indennizzo (€)
RC professionale	10%	scheda di polizza	Massimale di polizza
Mancato rispetto vincoli urbanistici	10%	500	Scheda di polizza
Mancata rispondenza opere	10%	500	Scheda di polizza
Sanzioni, multe, ammende inflitte ai clienti dell'assicurato	10%	500	Scheda di polizza
Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore	10%	500	1.000.000
Interruzioni o sospensioni di attività	10%	500	1.500.000
Inquinamento aria, acqua, suolo	10%	500	1.500.000
Danni a impianti, macchinari e apparecchiature progettate	10%	500	Scheda di polizza
Dlgs 81/2008	10%	500	250.000
Danni all'opera	10%	5.000	Massimale

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE DEL BIOLOGO E CHIMICO

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti direttamente connessi all'esercizio delle attività professionali descritte in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

1. fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.
2. attività di volontariato
3. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota eccedente il 50%.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio

4. proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti inerenti l'attività svolta
5. azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione
6. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore
7. multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato
8. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
9. attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata
10. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato

Art. 2.1

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio.

ART. 3 Condizioni Aggiuntive (Operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (retroattività della garanzia a 10 anni)

L'art. 7.a si intende così sostituito:

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4 La validità della garanzia

La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente.**

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purché fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero

Art. 5 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

1. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente**
2. **le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.**

Art. 6 Esclusioni

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

- 1) di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture analoghe né di direzione sanitaria in genere
 - 2) di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica
 - 3) svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio
 - 4) contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
 - 5) raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati e/o per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze, incluso AIDS
- La garanzia non comprende, altresì, perdite patrimoniali derivanti da:
- 6) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
 - 7) errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata
- L'assicurazione non comprende:
- 8) i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili
 - 9) rimborsi a terzi, compresi i Clienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali
 - 10) danni punitivi o esemplari

La garanzia non comprende, infine, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

- 11) furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
- 12) proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili
- 13) detenzione o impiego di esplosivi
- 14) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
- 15) amianto
- 16) errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation))

Art. 7 Inizio e termine della garanzia

- 7.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.
- 7.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo. Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- 7.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie in essa operanti dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
- 7.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.
A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al 100% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel decennio.

- 7.e. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.
- 7.f. Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto d., in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per sinistro, l'Assicurato può chiedere alla Società che la garanzia resti operante per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza e denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto. A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'Assicurato deve comunicare in forma scritta alla Società l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, dovrà essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 5 (cinque) volte l'ultimo premio annuo di polizza versato per la garanzia Responsabilità Civile.

Art. 8 Massimale

- 8.a. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per quanto dispongono gli Artt. 2.7. e 2.8. e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- 8.b. Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati tra loro.
- 8.c. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Art. 9. Franchigie e scoperti

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati sulla scheda di polizza.

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti Sezione PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE DEL BIOLOGO E CHIMICO

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto(€)	Limite di indennizzo (€)
RC professionale	10%	scheda di polizza	Massimale di polizza
Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore	10%	500	10% del Massimale
Sanzioni, multe, ammende inflitte ai clienti dell'assicurato	10%	500	10% del Massimale
Dlgs 81/2008	10%	500	250.000

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI SANITARIE

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni materiali involontariamente arrecati a terzi, compresi clienti e pazienti, in conseguenza di fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione comprende, altresì, le perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi clienti e pazienti, non conseguenti a danni materiali

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

1. fatto doloso delle persone delle quali l'assicurato ne deve rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.
2. interventi improrogabili – anche chirurgici – di pronto soccorso prestati in stato di necessità e/o calamità; anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia
3. servizio di guardia medica o interdivisionale o di continuità assistenziale
4. vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche
5. attività di volontariato
6. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato
7. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti e pazienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP **delle quali sia proprietario o possenga una quota superiore al 50%.**
L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio.
8. proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta
9. azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi clienti e pazienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione
10. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore
11. multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato
12. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
13. attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata
14. attività professionale svolta in regime di intramoenia ed extramoenia
15. indagini diagnostiche e manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o altre attrezzature
16. l'insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (vCJD). Tale estensione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. **La garanzia è prestata con un sottolimito pari a € 250.000 per sinistro e annualità assicurativa;**
17. la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
18. l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, purché autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;

Art. 2.1 Studio Associato

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio.

Art. 2.2 Condizioni Aggiuntive (Operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

SARS COV-2

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 5.24, l'assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a) virus SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione dello stesso.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 500.000, riportato nella scheda di polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 3 La validità della garanzia

La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente.**

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, purché fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originarie da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

Art. 4 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

1. **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente**
2. **le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società**

controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 5. Esclusioni

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, intendendosi esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo
2. di procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza, di indagini predittive, di analisi genetiche, di interventi sul genoma, di attività di ricerca.
3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere
4. di ricerca e di sperimentazione clinica, farmacologica, umana, scientifica, sugli animali
5. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio
6. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
7. di raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati. La presente esclusione si applica solo nel caso in cui l'attività svolta sia esclusivamente destinata allo svolgimento delle sopra elencate operazioni. Per danni e perdite patrimoniali attribuibili a immunodeficienze incluso AIDS
8. di doping

La garanzia non comprende, altresì, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

9. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
10. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
11. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili
12. detenzione o impiego di esplosivi
13. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
14. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata
15. amianto

L'assicurazione non comprende, infine:

16. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili
17. rimborsi a terzi, compresi i pazienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali
18. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali e quanto disposto dall'Art. 2.11
19. i danni punitivi o esemplari
20. attività svolte in paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.
21. derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
22. derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione.
23. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).
24. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):
 - a) epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa
 - b) omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).

Art. 6. Inizio e termine della garanzia

- 6.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.
- 6.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- 6.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie in essa operanti dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
- 6.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al 100% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel decennio.

6.e. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

Art. 7 Massimale

7.a. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza in Polizza, per danni materiali, e con limite di indennizzo di Euro 100.000 per le garanzie di cui agli Artt. 2.4., 2.11 e 2.12. e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Relativamente a medici legali e medici del lavoro il massimale indicato in Polizza per danni materiali si intende valido anche per perdite patrimoniali; fermo quanto indicato al punto 7.a. del presente articolo in materia di sottolimiti.

7.b. Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

7.c. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Art. 8. Franchigie e scoperti

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di:

1. una franchigia di Euro 250 per sinistro per i danni a cose, elevata a Euro 500 per danni agli animali
2. uno scoperto del 10% con il minimo indicato sulla scheda di polizza ed il massimo pari al 3% del massimale assicurato

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto(€)	Limite di indennizzo (€)
RC professionale	10%	scheda di polizza	Massimale di polizza
Vizio acquisizione consenso	10%	scheda di polizza	100.000
Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore	10%	scheda di polizza	100.000
Sanzioni, multe, ammende inflitte ai clienti dell'assicurato	10%	scheda di polizza	100.000
SARS-COV-2	10%	scheda di polizza	500.000

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI SANITARIE COLPA GRAVE (limitata alla sola Colpa Grave ex Art 9 Legge 24/2017)

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a seguito di sentenza definitiva con accertamento della colpa grave dell'Assicurato, in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e distruzione deterioramento di beni fisicamente determinati per errori commessi nell'esercizio della professione indicata nel frontespizio di polizza, nel caso di

- Azione di responsabilità amministrativa per colpa grave svolta nei confronti dell'Esercente la professione sanitaria operante nell'Azienda Sanitaria Pubblica, svolta anche in regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, o dell'Esercente la professione sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N., ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge 24/2017
- Azione di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916, 1° comma Codice Civile, esperita dalla Società di assicurazione dell'Azienda Sanitaria Pubblica come previsto dall'art. 9 della legge 24/2017.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

Nei limiti e termini sopra precisati, l'assicurazione vale anche con riferimento a:

1. interventi improrogabili – anche chirurgici – di pronto soccorso prestati in stato di necessità e/o calamità; anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia
2. vizio di acquisizione del consenso/dissenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche
3. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore
4. l'insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (vCJD). Tale estensione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. **La garanzia è prestata con un sottolimito pari a € 250.000 per sinistro e annualità assicurativa;**
5. la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
6. l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, purché autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

Art. 2.1 Condizioni Aggiuntive (Operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

SARS COV-2

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 5.26, l'assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a) virus SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stesso.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 3 La validità della garanzia

La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente.**

Nei limiti previsti dal precedente art. 1 - che cosa si assicura, la garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta e per le richieste di risarcimento originarie da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

Art. 4 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

1. **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente**
2. **le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.**

Art. 5. Esclusioni

La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. **di medicina estetica e potenziativa e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, intendendosi esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo**
2. **di procreazione medicalmente assistita, di interruzione della gravidanza, di indagini predittive, di analisi genetiche, di interventi sul genoma, di attività di ricerca.**
3. **di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere**
4. **di ricerca e di sperimentazione clinica, farmacologica, umana, scientifica, sugli animali**
5. **contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione**
6. **di raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati. La presente esclusione si applica solo nel caso in cui l'attività svolta sia esclusivamente destinata allo svolgimento delle sopra indicate mansioni. Per danni e**

perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze incluso AIDS.

7. di doping

La garanzia non comprende, altresì, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

8. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
9. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
10. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili
11. detenzione o impiego di esplosivi
12. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
13. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata
14. amianto

L'assicurazione non comprende, infine:

15. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali e quanto disposto dall'Art. 1.c.11
16. i danni punitivi o esemplari
17. attività svolte in paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.
18. riconducibili a prestazioni non rientranti nell'ambito delle prestazioni a carico del SSN salvo quanto previsto all'art. 1 "che cosa si assicura" con riferimento all'attività professionale esercitata in
 - a. regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti e agli interventi professionali
 - b. effettuati per obbligo di solidarietà;
19. derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a
 - a. prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati
 - b. (OGM);
20. derivanti da violazione dell'obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione.
21. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni compreso il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation)
22. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a terzi (ivi comprese perdite o spese di qualsiasi natura) direttamente o indirettamente causati, derivanti da (o risultanti o collegati a):
 - a) epidemie e pandemie, ivi compresa qualsiasi reale, presunta, sospetta o minaccia di malattia infettiva derivante da SARS-CoV2 o qualsiasi variante o mutazione della stessa
 - b) omissione di attività volte a controllare, prevenire, contenere le suddette epidemie o pandemie (reali, presunte, sospette o minacciate).

Art. 6. Inizio e termine della garanzia

- 6.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 10 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.
- 6.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.
- 6.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato e delle garanzie in essa operanti dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi una sovrapposizione di coperture tra la presente e le precedenti stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture.
- 6.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 10 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore al 100% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel decennio.

- 6.e. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

Art. 7 Massimale

- 7.a. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza in Polizza, per danni materiali, e con limite di indennizzo di Euro 100.000 per le garanzie di cui agli Artt. 2.2. e 2.3. e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Relativamente a medici legali e medici del lavoro il massimale indicato in Polizza per danni materiali si intende valido anche per perdite patrimoniali; fermo quanto indicato al punto 8.a. in materia di sottolimiti.

- 7.b. Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

7.c. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Art. 8. Franchigie e scoperti

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo indicato sulla scheda di polizza ed il massimo pari al 3% del massimale assicurato.

Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONI SANITARIE COLPA GRAVE

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto(€)	Limite di indennizzo (€)
RC professionale	10%	scheda di polizza	Massimale di polizza
Vizio acquisizione consenso	10%	scheda di polizza	100.000
Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore	10%	scheda di polizza	100.000
SARS- COV-2	10%	scheda di polizza	500.000

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DA CONDUZIONE DELL'UFFICIO

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

Art. 1.1 Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

Nei limiti delle somme assicurate, si assicurano i danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello/degli studio/i professionale/i descritto/i sulla Scheda di polizza, ubicato/i in Italia.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- b) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Art. 1.2 Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- a) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- c) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
- d) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso**;
- e) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato
- Euro 5.000 per altri Addetti

Limitatamente alla garanzia e), la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) vale per:

- a. conduzione dello studio assicurato
- b. svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni da incendio di cose dello Assicurato o da lui detenute o possedute **fino alla concorrenza di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500**
- c. proprietà ed esercizio di attrezzature, apparecchiature ed impianti specifici per lo svolgimento dell'attività
- d. attività di pulizia
- e. spargimento di acqua, anche a seguito di guasti di apparecchi domestici al servizio dello studio
- f. proprietà e detenzione di cani, compresa attività di vigilanza effettuata anche con guardiani anche armati
- g. proprietà e manutenzione dei fabbricati nei quali è ubicato lo studio assicurato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà, uso e manutenzione di:
 - impianti, fissi e non, destinati alla conduzione dello studio
 - antenne radiotelevisive
 - spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino
 - tettoie, porte e cancelli manovrati anche elettricamente
 - strade private e parcheggi di pertinenza

L'assicurazione comprende altresì i danni:

- h. a cose di terzi, compresi i clienti, in consegna e/o custodia all'assicurato, **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 25.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250.**
- i. a cose degli Addetti **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 15.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250**
- j. a veicoli di terzi, compresi i clienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovatisi in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio. **La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500.**
- k. dalla proprietà ed uso di biciclette e velocipedi
- l. dalla guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
- m. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza, **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500**
- n. conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 150.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500**

L'assicurazione vale anche per:

- o. la responsabilità civile personale degli Addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, escluso l'Assicurato stesso, compresa la responsabilità personale degli Addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli Addetti, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**
- p. gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

- q. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per attività, lavori o servizi commissionati a terzi e per attività non svolte dagli Addetti, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente.

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) vale per:

il rischio delle malattie professionali riconosciute all'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione non vale per:

- 1) gli Addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- 2) malattie professionali conseguenti:
 - 2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa
 - 2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.

- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La presente garanzia si intende prestata con massimale pari al 50% rispetto a quello indicato sulla Scheda di Polizza.

- c. Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.
- d. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 3 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente
- b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a.
- c. i collaboratori, i dipendenti ed i sostituti processuali quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo, per i collaboratori ed i dipendenti, per i danni a cose degli addetti
- d. tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo lavoratori autonomi (compresi sostituti processuali) ai quali l'assicurato abbia commissionato attività specifiche o dei quali l'assicurato si avvalga a qualsiasi titolo, limitatamente a morte o lesioni come definite dall'art. 583 c.p. (escluse le malattie professionali).
- e. le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- f. i conducenti di veicoli e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui lett. a., limitatamente a quanto previsto all'Art. 2.1.

Art. 4 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- esercizio di attività diverse da quelle dichiarate
- circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- provocati da soggetti non facenti parte dello studio
- da incendio, salvo quanto dispone l'Art. 2.b.
- da furto e rapina
- da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore
- da umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali dello studio
- a cose trasportate su veicoli
- a detenzione o impiego di esplosivi
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- da amianto
- da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico
- a natanti ed aeromobili

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionali e i danni punitivi ed esemplari.

Art. 5 Massimale

- 5a. L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza che rappresenta il massimo esborso della Società qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo riportato lesioni personali o danneggiamento a cose e non si intende cumulabile con quello RCO.
- 5b. Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati e/o tra più Addetti.
- 5c. I massimali della presente Sezione non si intendono cumulabili con altri previsti per le medesime garanzie dalle altre Sezioni contrattuali se attivate; con l'intesa che, in caso di disaccordo tra le parti verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato.
- 5d. Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 6 Franchigie e scoperti

Salvo quanto diversamente previsto dall'Art. 2 per le garanzie ove prevista franchigia diversa o scoperto, l'assicurazione si intende prestata con applicazione di franchigia di euro 250 per danni a cose.

Art. 7 Validità Territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione RESPONSABILITA' CIVILE TERZI - CONDUZIONE DELL'UFFICIO**

Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto(€)	Limite di indennizzo (€)
RCT		Franchigia 250	Massimale di polizza
RCO	==	€ 2.500 - € 5.000 a seconda del tipo di contratto di assunzionee del tipo di addetto	Massimale di polizza
Danni da incendio	10%	2.500	250.000
Danni alle cose in consegna e/o custodia		Franchigia 250	25.000
Danni a cose degli addetti		Franchigia 250	15.000
Danni ai veicoli di terzi, compresi i clienti		Franchigia 500	
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	2.500	250.000
Danni da inquinamento accidentale	10%	2.500	150.000
Attività di amministratore	10%	2.500	25.000

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni, anche se di proprietà di terzi, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, compresi gli eventuali magazzini che si trovino nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata in polizza e che rientrino nelle seguenti partite:

- Fabbricato
- Contenuto

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Eventi assicurati

2.1 Incendio: combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni ed i vapori che derivano da tale combustione.

2.2 Fulmine

2.3 Esplosione, implosione e scoppio, incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.

2.4 Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, nonché di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.

2.5 Rovina ascensori e montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi.

2.6 Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

2.7 Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature, intendendosi per tale il repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna agli stessi.

Sono esclusi i danni:

- a) al macchinario e all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificato lo scoppio quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- b) verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;
- c) avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra.

2.8 Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

2.9 Urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.

2.10 Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Sono esclusi i danni:

- a) causati a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
- b) causati da usura o carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
- d) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore ad € 5.000 per sinistro e anno assicurativo. Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di elevare il limite di indennizzo attivando la Condizione Fenomeno elettrico in aumento.

Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione. **Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.**

2.11 Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti, cisterne, contenitori, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, trabocco o rigurgito di fognature il tutto di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) umidità, stillicidio, ancorché dovuti a rottura;
- b) usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione
- c) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.

L'azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell'attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

Questo evento è prestato con uno scoperto del 10% per sinistro con un minimo di euro 150.

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione con uno scoperto del 10% per sinistro con un minimo di euro 100 con un limite di indennizzo di euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

2.12 Eventi atmosferici intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.

I danni che si verificano all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni

altra apertura protetta anche da solo vetro.

La Società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

La Società non risponde dei danni subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili; baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

L'evento è assicurato con una franchigia di euro 150 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 80% delle somme assicurate alle singole partite.

I danni prodotti dalla grandine ai fragili – intendendosi per tali: lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento, e manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato – sono assicurati con una franchigia di euro 500 per sinistro ed un limite di indennizzo di euro 10.000 per sinistro ed anno assicurativo.

Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Sono esclusi, inoltre, i danni:

- causati da valanghe e slavine
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne, insegne, pannelli solari, camini, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 500; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

2.13 Eventi socio-politici, intendendosi per tali:

- a) scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi,
- b) terrorismo e sabotaggio organizzato.

Questo rischio garantito, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, **la Compagnia non risponde dei danni di cui al comma (a) che precede, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

La Società, ferme restando tutte le Esclusioni previste dall'Art. 6 non risponde dei:

1. danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
2. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
3. da scritte o imbrattamento;
4. verificatisi in occasione di furto.

Relativamente ai danni da Terrorismo e Sabotaggio, la Compagnia non risponde dei danni di contaminazione biologica, nucleare, chimica.

L'evento di cui al comma a) (scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi) è assicurato con una franchigia di euro 150 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 80% delle somme assicurate alle singole partite.

L'evento di cui al comma b) (terrorismo e sabotaggio organizzato) è assicurato con uno scoperto del 10% con un minimo di euro 500 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

2.14 I danni diretti e materiali subiti dagli impianti ed apparecchiature di misura, di distribuzione e di utilizzazione, al servizio del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica. **Sono escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso.**

2.15 Danni consequenziali

La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, per effetto dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno degli eventi assicurati, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per azione dell'Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un evento assicurato.

2.16 Altre spese ed oneri di liquidazione

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000 euro. **Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.**
- b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo** e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 13 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.
- c) le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso **fino alla concorrenza di € 5.000** senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 13 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.
- d) le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000

euro per sinistro e per anno assicurativo e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 13 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio; la Compagnia effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro;

- e) le spese sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
- f) In caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:
- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 - le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, **la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate**, ferme le somme massime sotto indicate. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. **La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro.**

Art. 3 Condizioni operanti quando riferite ai rischi assicurati in polizza

PERDITA PIGIONI

In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Resta convenuto tra le Parti che se al momento del sinistro la somma assicurata a tale titolo risultasse inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, verrà applicato il disposto di cui **all'Art. 13 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.**

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

La presente garanzia non è operante in presenza di polizza collegata "danni da interruzione di esercizio".

COLPA GRAVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente polizza, causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Qualora la polizza preveda la operatività della garanzia "Elettronica", dalla presente copertura devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche". Tale disposto non si applica alla condizione aggiuntiva Fenomeno Elettrico, se resa operante.

Art. 4 Condizioni Aggiuntive (Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

INCENDIO BASE

In deroga all'art. 2. Eventi assicurati - della garanzia Incendio, la Società risponde esclusivamente dei danni causati al fabbricato da incendio, esplosione, scoppio, fulmine.

INCENDIO FORMULA MUTUO

In deroga all'art. 2. Eventi assicurati - della garanzia Incendio, la Società risponde esclusivamente dei danni causati al fabbricato da incendio, esplosione, scoppio, fulmine.

CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Qualora sia richiamata in polizza la formulazione a primo Rischio Assoluto del Contenuto in caso di sinistro non si farà luogo, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 13 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio. Parimenti non si intende operante l'art. 3.6 "Compensazione fra partite" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito della presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 13 Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole od servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti

e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO

La Società, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", ferme le esclusioni di cui al punto 2.10 "Fenomeno elettrico" dell'Art. 2 "Eventi assicurati" indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrico ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica partita di polizza. **La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e il minimo di € 250 per ogni sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, elevato del limite di indennizzo di € 5.000 previsto dal punto 2.10 dell'Art. 2 "Eventi assicurati".**

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

Detta somma integrativa, indicata sulla Scheda di polizza, si intende prestata per elevare il limite di indennizzo previsto alla lettera a) dell'art. 2.16; **sono in ogni caso escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.**

INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

La Società, a parziale deroga dell'art. 6 "Esclusioni" lettera d) della garanzia Incendio, in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario del 15% delle somme complessivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto.

La presente garanzia non è operante se attivata partita "Maggiori costi".

MAGGIORI COSTI

La Società, a parziale deroga dell'art. 6 "Esclusioni" lettera d) della garanzia Incendio, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita relativa partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui disposto all'Art. 13 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.

Questo evento assicurato è prestato con una franchigia di tre giorni e con un limite massimo di 90 giorni.

La presente garanzia non è operante se attivata partita Indennità aggiuntiva a percentuale.

VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE

La Società nei limiti ed alle condizioni che seguono assicura, sino a concorrenza delle somme indicate in polizza, le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, non destinati alla vendita ed installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture. La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.

I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e da dolo o colpa grave di altre persone.

Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione s'intende stipulata dal Contraente anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto cioè fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

Non sono risarcibili i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
- d) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente dei familiari conviventi o, se l'Assicurato è persona giuridica, del legale rappresentante, dei soci della Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- f) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

non sono risarcibili i danni:

- g) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

Questo evento assicurato è prestato con una franchigia di euro 50 per lastra.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 5 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'edificio del quale fa parte lo studio assicurato sia:

- a) adibito ad abitazione civile e/o ad uffici o studi professionali, per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani coperti e nella parte residua non esistano industrie, discoteche, night club;
- b) in buone condizioni di statica e manutenzione
- c) costruito, per almeno l'80% delle rispettive superfici, con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili.

Art. 6 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in ciascuna Sezione.

Anche se derivanti da taluno dei Eventi garantiti, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;**
- b) **di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto, salvo quanto previsto all'art. 2. Eventi assicurati punto 13. Eventi socio-politici;**
- c) **dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**
- d) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**
- e) **occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;**
- f) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- g) **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**

Art. 7 Cose non assicurate

Non sono assicurate le seguenti cose:

- **veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;**
- **l'area su cui sorge il fabbricato;**
- **boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;**
- **preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;**
- **le pellicce naturali.**

Art. 8 Limiti di indennizzo - Contenuto

Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:

- a) **Valori: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto. Tale sottolimito non potrà essere inferiore ad € 1.500 e il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo non potrà essere superiore ad € 3.000;**
- b) **Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto, per sinistro e per anno assicurativo;**
- c) **Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;**
- d) **Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.**

Art. 9 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

Eventi assicurati	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Fenomeno elettrico		100	5.000
Fuoriuscita di acqua	10	150	
Occlusione di tubazioni e conduttura nonchè trabocco o rigurgito della rete fognaria	10	1500	10.000
Azione del ghiaccio e del gelo	10	250	30.000
Spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione	10	100	5.000
Eventi atmosferici		150	80% delle somme assicurate alle singole partite
Grandine ai fragili		500	10.000 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo
Sovraccarico di neve	10	500	50% delle somme assicurate alle singole partite
Eventi socio-politici - atti vandalici o dolosi		150	80% delle somme assicurate alle singole partite
Eventi socio-politici terrorismo e sabotaggio organizzato	10	500	50% delle somme assicurate alle singole partite
Contenuto - Valori			10% delle somma assicurata per il Contenuto con minimo 1.500 e massimo 10.000
Contenuto - Oggetti D'Arte			10% delle somma assicurata per il Contenuto con massimo 10.000
Contenuto - Cose particolari			10% delle somma assicurata per il Contenuto
Contenuto - dipendenze			20% delle somma assicurata per il Contenuto
CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEZIONE DANNI DIRETTI (valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)			
Vetri, cristalli ed insegne		50 per lastra	la somma assicurata alla relativa partita
Maggiori costi		3 giorni	90 giorni

SEZIONE FURTO

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni – anche se di proprietà di terzi –, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, compresi gli eventuali magazzini - che si trovano nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata in polizza e che rientrano nelle partite Contenuto.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Eventi assicurati

A) Furto all'interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a. violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - 3) uso di chiavi false;
 - 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- b. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; E' compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni di furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

È inoltre compreso il furto commesso, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, senza introduzione nei locali:

- i. quando, durante i periodi di chiusura diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrine - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso e il furto avvenga con rottura;
- ii. attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- iii. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

B) Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. **Limitatamente a valori, preziosi ed oggetti d'arte, la presente estensione di garanzia è prestata** con applicazione di uno scoperto del 20%.

C) Atti vandalici, prestata **con un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 5.000 per sinistro ed anno assicurativo.**

D) Guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi. **La garanzia è prestata con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 1.000 per sinistro ed anno assicurativo.**

La garanzia non opera se il fabbricato risulta disabitato, in corso di costruzione o ristrutturazione al momento del sinistro.

E) Rapina commessa su clienti e fornitori. L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dei locali su clienti e fornitori. **La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 2.000 per sinistro ed anno assicurativo per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 300 per il denaro.**

Art. 3 Altre spese ed oneri di liquidazione

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- a. le spese e gli onorari di competenza del perito in genere che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 6.2 - Procedura per la valutazione del danno - delle Norme comuni alle garanzie Incendio-Furto-Elettronica, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito **entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 1.000 per sinistro ed annualità assicurativa;**
- b. le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 500; la Compagnia effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro;**
- c. le spese documentate, necessariamente sostenute, per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione o di smarrimento delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti; **il rimborso sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 60 giorni dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 250;**
- d. le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini del punto 2.B Rapina e/o estorsione dell'art. 2 - Rischi assicurati della Garanzia Furto o della Condizione Aggiuntiva (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di polizza) B "Portavalori" della Garanzia Furto

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000; il rimborso sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20%;

- e. le spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione allo scopo di migliorare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare, mediante la blindatura di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, i mezzi di chiusura dei locali preesistenti al sinistro, contenenti le cose assicurate, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a

termine della presente Sezione. Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di € 1.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 4 Condizioni aggiuntive (Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

A) SOMMA INTEGRATIVA RAPINA VALORI

Con la presente Condizione Aggiuntiva si conviene di abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dall'art. 9 LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO e di assicurare la somma integrativa per Rapina valori, in aumento al limite di indennizzo, di Euro 1.000 previsto alla condizione LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO stessa.

B) PORTAVALORI

La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dello studio legale(ed inerenti l'attività dichiarata) durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

1. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
2. furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
3. rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente:

- a) per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa;
- b) durante l'orario di lavoro tra le ore 7 e le ore 23;
- c) per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- d) in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;

In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'articolo dell'art. 2 "Altre assicurazioni" delle Norme Generali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

C) SOMMA INTEGRATIVA FURTO VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE

Con la presente Condizione Particolare si conviene di abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dall'art. 9 LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO e di assicurare la somma integrativa per Furto valori custoditi in cassaforte, in aumento al limite di indennizzo, di Euro 1.000 previsto alla condizione LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO stessa.

D) SOMMA INTEGRATIVA GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Con la presente Condizione Particolare si conviene di abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento e di assicurare la somma la somma integrativa per Guasti cagionati dai ladri, in aumento al limite di indennizzo, di euro 1.000 previsto nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento stessa.

E) INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:

- a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- b) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

L'assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l'infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell'articolo 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%, con un minimo di euro 2.500.

F) IMPIANTO AUTOMATICO DI ALLARME ANTIFURTO

Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. il Contraente o l'Assicurato dichiara che i locali sono protetti da un impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto previsto in polizza.

In caso di mancato funzionamento e/o attivazione la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Tale scoperto assorbirà eventuali altri scoperti previsti dalla polizza. Se è prevista una franchigia, la stessa, fermo lo scoperto di cui sopra, verrà considerata come minimo assoluto; se sono previste più franchigie il minimo sarà pari alla franchigia più elevata.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 5 Caratteristiche costruttive del fabbricato

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente

sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluenza ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

Art. 6 Mezzi di chiusura dei locali (24B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 7 Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato

In caso di sinistro, qualora si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non fossero conformi a quanto previsto dalla condizione precedente Mezzi di chiusura dei locali (24B) la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 2 Altre assicurazioni delle Norme Generali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità dei mezzi di protezione e chiusura riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dall'autore del furto per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 8 Coesistenza di scoperti e/o franchigie

In caso di coesistenza di scoperti e/o franchigie la percentuale di scoperto massimo da applicare viene fissata nel 30%. Se fosse prevista anche una franchigia, fermi gli scoperti di cui sopra, tale franchigia verrà considerata come minimo assoluto; se fossero previste più franchigie il minimo assoluto sarà pari alla franchigia più elevata.

Art. 9 Limiti massimi di indennizzo – contenuto

Salvo quanto previsto dall'art 1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate di polizza con i seguenti sottolimiti:

- Valori e Preziosi non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 1.000;
- Oggetti d'arte non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro. Qualora sia assicurata una raccolta o collezione e la stessa venga asportata parzialmente la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. La Società inoltre non pagherà per una sola serie più di euro 15.000
- Cose particolari: non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro.

Art. 10 Massimo di indennizzo per mezzo forte

Ferma la somma assicurata, in nessun caso la Società corrisponderà un indennizzo superiore ai limiti sottoindicati per ciascun mezzo forte di custodia:

- 15.000 euro per ogni armadio corazzato o cassaforte senza grado dichiarato dal costruttore e di peso inferiore a 1.000 Kg o cassaforte di livello 0 EN/ICIM
- 25.000 euro per ogni cassaforte di grado A (o superiore) o cassaforte di I livello EN/ICIM (o superiore) o cassaforte priva di grado dichiarato dal costruttore ma di peso superiore a 1.000 Kg

I limiti massimi di indennizzo sono definiti indifferentemente dal fatto che la garanzia stessa sia prestata con la sola presente polizza oppure con contemporanee altre polizze, anche di diversi assicuratori.

Resta pertanto convenuto che, ove coesistano più assicurazioni sugli stessi enti e per gli stessi rischi, la Società sarà obbligata al massimo per la sola quota parte che si otterrà applicando a ciascun limite sopra indicato per ogni singolo mezzo di custodia, il rapporto tra la somma assicurata con la presente polizza e la totalità delle somme assicurate, partita per partita, di tutte le assicurazioni esistenti al momento del sinistro, esclusa comunque ogni responsabilità solidale

Art. 11 Ponteggi ed impalcature

Qualora sul fabbricato contenente le cose assicurate fossero eretti per qualsivoglia motivo ponteggi, impalcature o strutture similari, ancorché allarmati, sull'ammontare del danno verrà applicato uno scoperto del 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. L'Assicurato è esonerato dal darne notizia all'Assicuratore.

Art. 12 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente od all'assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà l'indennizzo decurtato di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2 "Altre assicurazioni" delle Norme Generali, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 13 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".

Art. 14 Coesistenza assicurazione elettronica

Qualora la polizza preveda l'operatività della garanzia "Elettronica", dalla copertura della presente Garanzia **devono intendersi**

esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".

Art. 15 Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 2 – "Eventi assicurati" della Garanzia Furto;
- causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato,
- alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- causati da e/o verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai Valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

- truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- smarrimento o misteriosa sparizione;
- ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
- furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione FURTO**

Eventi assicurati	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto(€)	Limite di indennizzo (€)
Garanzia Rapina e/o Estorsione	20	Limitatamente a valori, preziosi e Oggetti d'arte	
ATTI VANDALICI			10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 5.000
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI			20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.000
RAPINA COMMESSA SU CLIENTI E FORNITORI	10		20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi € 300 per denaro
Altre spese ed oneri di liquidazione			
ONORARIO PERITI			3% dell'indennizzo con il massimo di € 1.000
ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI			10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 500
SOSTITUZIONE SERRATURE			250
SPESE SANITARIE Documentate	20		10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 1.000
SPESE DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONI			€ 1.000
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)			
Portavalori	20		La somma assicurata alla relativa partita
Infedeltà dei dipendenti	20	2.500	La somma assicurata alla relativa partita

ALLEGATO "A"

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI CUSTODIA (NORMATIVA A.N.I.A.)

Sono “mezzi di custodia”: armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza o corazzate, cassette di sicurezza (tradizionali, antieffrazione e antirapina), casse continue di versamento, distributori automatici di valori (cash dispenser e cambiavalute automatici), mezzi forti adibiti al temporaneo deposito di valori.

Tali mezzi devono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive:

Armadio corazzato

- A. Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti. Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
- B. Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C. Peso minimo: 300 kg.

Cassaforde di grado A

- A. Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).
- B. Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure su profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C. Peso minimo: 200 kg.
- N.B. - Le casseforti di peso inferiore a 200 kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno parete.

Cassaforde di grado B

- A. Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente.
- B. Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
 - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- C. Peso minimo: 700 kg.

Cassaforde di grado C

- A. Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm, oppure a 50 mm qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
- B. Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli od a lama continua, posti su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo, nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da una serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due;
 - con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
- C. Peso minimo: 700 kg.

CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI CUSTODIA (NORMATIVA UNI - EN – ICIM)

La norma UNI- EN 1143-1, classifica i mezzi di custodia in quattordici gradi da 0 a 13 ottenuti in base a prove soggettive.

Il sistema di certificazione ICIM, che trae origine dal progetto di normativa europea di cui sopra, si basa sui seguenti documenti:

ICIM 45R003 Regolamento per la certificazione dei prodotti;

ICIM 45R004 Regolamento per l'uso del Marchio di Conformità ICIM da parte di aziende con Certificazione di Prodotto ICIM;

ICIM 70R002 Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per casseforti e camere corazzate;

ICIM 70R013 Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per gli armadi corazzati;

ICIM 70R018 Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per le casseforti per casse automatiche (Atm)

SEZIONE ELETTRONICA

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni di pertinenza dell'attività specificata in polizza - compresi gli eventuali magazzini -, che si trovano nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata in polizza e che rientrano nella partita "Apparecchiature elettroniche", come da definizione contenuta nel Glossario.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Eventi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata nei limiti e con gli scoperti previsti all'art. 14

Sono inoltre comprese:

- le spese di sgombero e trasporto** dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili** che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- le spese e gli onorari del perito** che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all'Art. 4 - Procedura per la valutazione del danno - delle "Norme comuni alle garanzie Incendio-Furto-Elettronica" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, **il tutto fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000 anche in eccedenza alla somma assicurata.**

Art. 3 Condizioni aggiuntive (Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

A) SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti** a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. **Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione e/o a seguito di eliminazione per errore o per svista.**
Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 1 anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti** in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.
Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari, o comunque non avvengono entro 1 anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 7.000.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo Rischio Assoluto.

B) INDENNITÀ AGGIUNTIVA

A parziale deroga dell'Art. 13 "Esclusioni" lett. r) della Sezione elettronica, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro, né pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000.

C) IMPIEGO MOBILE

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

- sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità

- previste all'Art. 2 "Eventi assicurati" della Sezione furto;
- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; l'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
 - c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
 - d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
 - e) rapina/estorsione.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata:

- g. con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e) della Condizione Aggiuntiva C) Impiego Mobile;**
- h. con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'Art "Rischi assicurati", relativamente a tutti gli altri danni assicurati.**

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4 Caratteristiche costruttive del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'attività esercitata e le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate siano conformi a quanto previsto all'art. 5 "Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato" della garanzia Incendio. I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate e i mezzi di protezione e chiusura dello stesso siano conformi a quanto descritto nella "Garanzia Furto" agli artt. 5 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 6 "Mezzi di chiusura dei locali".

Art. 5 Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse con le modalità previste dell'art. 2 "Eventi assicurati" della Sezione furto che si intende integralmente richiamato.

Si intendono espressamente richiamate le Condizioni 11) Ponteggi ed impalcature e 12) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato

di cui alla Sezione Furto e art. 7) Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato ed 8) Coesistenza di scoperti e/o franchigie della sezione Furto.

Art. 6 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusivamente per i danni di incendio, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Art. 7 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 8 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 9 Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Art. 10 Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 11 Coesistenza Assicurazione Incendio e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse dalle coperture previste dalle garanzie Incendio e/o Furto e Rapina ad eccezione della condizione aggiuntiva Fenomeno Elettrico, se resa operante.

Art. 12 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a valore intero. L'Art. 3 "Condizioni aggiuntive" "A) Supporti dati, software in licenza d'uso e programmi di utente" e "C) Impiego mobile" sono prestate a Primo rischio assoluto.

Qualora sia richiamata in polizza la formulazione a primo Rischio Assoluto della garanzia Elettronica, in caso di sinistro non si farà luogo, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 4.1 Assicurazione Parziale - "Cosa fare in caso di sinistro" della garanzia Elettronica.

Art. 13 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**

- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
 - d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
 - e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
 - f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
 - g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
 - h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
 - i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;
 - l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
 - m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative operazioni di carico e scarico;
 - n) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
 - o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
 - p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. 2 "Eventi assicurati";
 - r) indiretti, salvo quanto previsto dall'Art. 3 lett. B Condizione aggiuntiva della Sezione elettronica;
 - s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
 - t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
 - u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
 - v) causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici.
- Sono inoltre esclusi:
- w) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
 - z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Art. 14 Massimale e scoperti

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura elettronica senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione ELETTRONICA**

Eventi assicurati	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto(€)	Limite di indennizzo (€)
Elettronica	10	250	Somma assicurata
Spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro	10	250	3.000
Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili	10	250	3.000
Spese ed onorari del perito	10	250	10% dell'indennizzo, con il limite di € 3.000
Supporto dati e software	10	250	15% dell'indennizzo, con il limite di € 7.000
Indennità aggiuntiva	10	250	15% dell'indennizzo, con il limite di € 7.000
Apparecchiature a impiego mobile: se lasciate all'interno di autoveicoli, in caso di furto/scippo/rapina o estorsione	25	==	15% dell'indennizzo, con il limite di € 1.000
Apparecchiature a impiego mobile: se posti sottotetto a fabbricati	10	250	15% dell'indennizzo, con il limite di € 1.000
Danno da fenomeno elettrico di origine esterna in presenza di sistemi di protezione attivati	25	==	Somma assicurata
Danno da fenomeno elettrico di origine esterna in assenza o mancata attivazione di sistemi di protezione	50	==	Somma assicurata

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO FURTO ELETTRONICA

Art. 1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

Art. 3 Trasloco

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento di rischio, le garanzie sono estese alla nuova ubicazione per il periodo strettamente necessario alle operazioni di trasloco e con il massimo di 7 giorni. L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre i 7 giorni la presente estensione di garanzia cessa la sua efficacia e il contratto dovrà essere sostituito per assicurare la nuova ubicazione di rischio.

SEZIONE DATA AND PRIVACY PROTECTION

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Assicurato

Il soggetto assicurato è il professionista per l'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità personale degli Addetti del contraente nello svolgimento delle loro mansioni.

Se l'assicurazione è stipulata da uno studio professionale o da una associazione professionale la qualifica di Assicurato è estesa ai singoli professionisti soci della società o che fanno parte dello studio associato o associazione professionale o che operano stabilmente per conto dello studio associato o associazione professionale Contraente, purché abilitati alla professione in base alle norme vigenti.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

La Società in base alla presente sezione si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese, **eccedenti la Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare in conseguenza di ogni Richiesta di Risarcimento, ivi incluse quelle conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali
furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali e/oppure di Informazioni Societarie di Terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un terzo per il cui furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata Dati Personali, l'Assicurato sia legalmente responsabile;
2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica
uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti dal malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati dall'Assicurato al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica:
 - (a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o il danneggiamento del Patrimonio Informatico memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - (b) l'impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice Maligno (malicious code) da Sistemi Informatici a Sistemi Informatici di Terzi; oppure
 - (c) la partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato ad un Denial of Service Attack (denial of service attack) nei confronti di un Sistema Informatico di Terzi;
3. Inosservanza di un obbligo di notifica
mancata comunicazione a terzi da parte dell'Assicurato di un evento descritto nel presente articolo ai punti 1 e 2 in violazione di un obbligo stabilito da una Legge sulla Notifica della Violazione;
4. Violazione della Politica Privacy
inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Politica Privacy che esplicitamente:
 - (a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di Dati Personali;
 - (b) richiede all'Assicurato, previo consenso dell'interessato, di garantire l'accesso ai relativi Dati Personali ovvero la correzione degli stessi in caso di loro incompletezza o imprecisione; ovvero
 - (c) ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di Dati Personali;

purché nel momento in cui tali atti, errori od omissioni avvengono, l'Assicurato abbia adottato una Politica Privacy. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 3 Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

La Società in base alla presente Polizza si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione a Danni e Spese eccedenti la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità derivantegli da legge o da contratto, connesse ad una Richiesta di Risarcimento per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;
5. violazione del copyright;
6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;
7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.

Rimane altresì inteso che **si ritengono escluse dalla presente estensione i danni risultanti da ogni obbligo effettivo o asserito di eseguire pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties**, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; sono inoltre **esclusi i costi o spese sostenuti dall'Assicurato o da terzi per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di Materiale Pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenuti tali Materiali Pubblicitari, informazioni, contenuti o media.**

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4 Servizi per la gestione di una violazione della privacy

La Società in base alla presente Polizza si impegna a tenere indenne l'Assicurato in relazione ai costi sostenuti dallo stesso per il pagamento dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy, **per un valore eccedente la Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza, conseguenti ad un incidente (o ragionevolmente ritenuti conseguenti ad un incidente) descritto al precedente art. 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1 e 2.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy dovranno essere sempre richiesti alla Società e saranno svolti da Fornitori di servizi raccomandati dalla Società che l'Assicurato potrà selezionare di concerto con la Società.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Società al momento del Sinistro.

Per Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy si intendono:

1. Servizi di Esperti Informatici;
2. Servizi Legali;
3. Servizi di Notifica per provvedere alla:
 - (a) notifica ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile;
 - (b) notifica, a discrezione alla Società, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale i loro Dati Personali sono stati oggetto di furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata tale da compromettere la sicurezza o la privacy dei predetti soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura;
4. Servizi di Call Center;
5. Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione;
6. Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi.

I Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy non comprendono né i salari/stipendi né le spese generali che l'Assicurato dovesse sostenere per svolgere in proprio l'attività di Gestione di una Violazione della Privacy.

L'ammontare stabilito nella Scheda di Polizza costituisce il numero massimo di Soggetti Titolari a cui la notifica sarà inviata (o almeno tentata) per tutti gli incidenti o serie di incidenti da cui sorge l'obbligo di provvedere a Servizi di Notifica, Servizi di Call Center o Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, **si precisa che per incidenti che richiedano la notifica ad un numero di persone inferiore a quello indicato nella Franchigia, resterà a carico dell'Assicurato ogni costo di notifica e dei relativi servizi**; nel caso in cui gli incidenti richiedano la notifica ad un numero di persone superiore a quello indicato nella Franchigia, la Franchigia stessa si intenderà nulla.

Qualora un incidente dovesse comportare notifiche ai sensi di Polizza, superiori ai limiti indicati nella Scheda di Polizza, **tutte le notifiche in eccesso saranno effettuate dallo stesso fornitore di servizi che fornisce i Servizi di Notifica coperti dalla presente Polizza, ed i relativi costi saranno suddivisi tra la Società e l'Assicurato pro quota**, sulla base del numero delle notifiche coperte – o meno – dal presente contratto assicurativo.

Qualora i costi per i Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy riguardino una Richiesta di Risarcimento di cui al punto 4. della definizione di "Richiesta di Risarcimento", **tali costi saranno coperti esclusivamente ai sensi dell'art. 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy e non ai sensi del presente articolo o di qualsiasi altra clausola della presente sezione.**

Il limite indicato nella Scheda di Polizza rappresenta il limite aggregato e cumulativo di copertura per tutti i Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali e Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi.

Il massimale per Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy è separato ed in aggiunta al Massimale Aggregato complessivo.

Art. 5 Costi di istruttoria

Tenere indenne l'Assicurato in relazione ai costi, **eccedenti la Franchigia** indicata nella Scheda di Polizza, sostenuti dall'Assicurato dopo aver ricevuto il preventivo consenso scritto della Società, in conseguenza di un Procedimento che coinvolga uno degli Assicurati, derivante dalla violazione di una Legge sulla Privacy e generato da un evento descritto nell'art. 2 **Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy** punti 1, 2, 3 o 4.

La presente estensione viene prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 6 Requisiti

L'assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia adottato:

- una **Politica Privacy**;
- **adeguate misure di Sicurezza Informatica.**

Art. 7 Esclusioni

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da:

A. danni alle Persone o Danni alle Cose;

B. danni cagionati ad Addetti dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, stage, tirocinio, assunzione o collaborazione, o che derivino da una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso Addetti; tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi dell'art. 2 **Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy** punti 1, 2 o 3. presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato, o al pagamento di Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato;

C. effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, **qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da e per conto del Contraente, di una Società Controllata**, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del Contraente o di una Società Controllata, nell'esercizio dei propri diritti;

D. responsabilità o obblighi contrattuali specificamente assunti, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o orale, fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:

- a.1 con riferimento all'art. 2 **Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy** punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei Dati Personali o di Informazioni Societarie di Terzi;
- a.2 all'oggetto della copertura di cui all'art. 4 **Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy** punto 6;
- a.3 in relazione all'art. 3 **Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria**, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia; o nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;

E. effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica a Richieste di Risarcimento previste dall'art. nell'art. 2 **Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy** punti 1, 2, 3 o art. 5 **Costi di istruttoria** che risultino da furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali, purché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato né gli venga contestato di aver partecipato o colluso in tale furto, perdita o Divulgazione Non Autorizzata.

F. pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita:

1. **raccolta illecita, trattamento o acquisizione di Dati Personali o altre informazioni personali da, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno (ad esempio mediante opt-in o opt-out secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) alla raccolta, divulgazione o uso di Dati Personali; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale (o asserita tale) raccolta illecita o trattamento o conservazione di Dati Personali da parte di un terzo (sempre che l'Assicurato non sia a conoscenza dell'illiceità di tale raccolta, trattamento o conservazione);**
2. **distribuzione illecita di e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o fax;**

3. **illecita attività di telepromozione;**
4. **attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;**

qualora qualsiasi delle sopramenzionate attività siano state svolte dall'Assicurato o per suo conto;

G. atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente Polizza:

- di cui qualsiasi soggetto di cui al Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla data di decorrenza della Polizza o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza potesse essere presupposto per una Richiesta di Risarcimento o Perdita; oppure
- in relazione al quale ogni Assicurato abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una Richiesta di Risarcimento o Perdita, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente Polizza.

H. atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della data di effetto della Polizza o di altre contratte con la Società sostituite senza soluzione di continuità;

I. comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni del diritto che siano commessi dall'Assicurato in modo premeditato o consapevole ed atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza.

Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà a Richieste di Risarcimento coperte ai sensi dell'art 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1, 2, 3 ovvero alle forniture dei Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy ai sensi dell'art. 4 Servizi per la gestione di una violazione della privacy, che derivino da furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata di Dati Personali, e sempreché nessun soggetto del Gruppo di Controllo abbia partecipato o colluso nel, o sia dedotta la sua partecipazione o collusione, furto, perdita o Divulgazione non Autorizzata.

J. qualsivoglia azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale Violazione della Sicurezza Informatica, qualsiasi Minaccia di Estorsione, intenzionale violazione di una Politica Privacy o della Legge sulla Privacy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un Assicurato, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta.

Tale esclusione non si applicherà a:

b. spese sostenute per la difesa o la contestazione di Richieste di Risarcimento sino alla emissione di una sentenza, decisione arbitrale o sentenza penale nei confronti dell'Assicurato, o alla ammissione per iscritto da parte dell'Assicurato della condotta od omissione contestata, con conseguente restituzione da parte dell'Assicurato in favore della Società delle Spese incorse per la difesa da Richieste di Risarcimento, sollevando la Società da qualsivoglia ulteriore obbligazione a titolo di Spese;

c. richieste di Risarcimento nei confronti di persone fisiche rientranti nella definizione di Assicurato, qualora tale persona fisica non abbia personalmente commesso, partecipato, colluso nella condotta od omissione contestata.

Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del Gruppo di Controllo saranno imputate all'Assicurato.

Resta inteso che qualora la copertura prevista dalla presente Assicurazione fosse esclusa, sospesa o negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un Assicurato, e in merito ai quali ogni altro Assicurato che non abbia personalmente commesso o che non abbia personalmente partecipato all'azione o acconsentito personalmente ad essa o non sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente precedente, allora la Società conviene che la copertura, come prevista ai sensi della presente Polizza, sarà operante e indennizzerà solo quegli Assicurati che non abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra.

In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi l'esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle Richieste di Risarcimento che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato derivante da atti, errori o omissioni intenzionali noti;

K. pretese connesse a:

d. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;

e. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una Parte Correlata;

f. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o Informazioni Societarie di Terzi (i) da parte o per conto dell'Assicurato, o (ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione da parte di qualsiasi soggetto del Gruppo di Controllo;

g. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o Società Controllata dall'Assicurato;

h. nel caso delle ipotesi di cui all'art. 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punto 2, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o brevetto o marchi dovuta a furto o Divulgazione Non Autorizzata di dati;

L. pretese connesse a Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle Richieste di Risarcimento già coperte ai sensi dell'art. 2.3 Costi di istruttoria o al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dall'art. 3 Servizi per la gestione di una violazione della privacy nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di Notifica della Violazione;

M. pretese connesse a Richieste di Risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati; posto che tale esclusione non si applica alle Richieste di Risarcimento coperte in altro modo ai sensi dell'art 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1, 2, o 3. stipulati da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato;

N. pretese connesse a:

i. richieste di Risarcimento presentate da un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente; ovvero

j. attività svolte dall'Assicurato in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa dall'Assicurato;

- O. pretese connesse ad uno dei seguenti eventi: (1) **perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;** (2) **il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;** (3) **il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;**
- P. con riferimento agli artt. 2 Responsabilità per la sicurezza delle informazioni privacy, 3 Servizi per la gestione di una violazione della privacy e 4 Costi di istruttoria, **ogni Richiesta di Risarcimento o Perdita derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:**
- k. **trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato**, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 - l. **pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi Assicurato**, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; ovvero
 - m. **pubblicità da o per conto di qualunque Assicurato;**
restando peraltro inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Politica Privacy adottata dall'Assicurato;
- Q. reale o asserita **imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi**, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- R. reale o asserita **scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo** effettivi o asseriti;
- S. pretese connesse a (i) reali o asserite **obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza;** (ii) **Richieste di Risarcimento presentate da - o in nome e per conto di - organizzazioni o enti - nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;** (iii) **Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venturer attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul Materiale Pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venturer attuale o partner;**
- T. direttamente o indirettamente, **inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;**
- U. direttamente o indirettamente, **guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo.**
Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
- V. direttamente o indirettamente, **fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;** oppure **derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;**
- X. **danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:**
- n. che assicuri o garantisca un determinato risultato;
 - o. mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;
 - p. mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;
 - q. che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati;
- fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.
- Y. danni che sorgono, o si supponga siano sorti, **da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa**, che fornisce tali servizi all'Assicurato, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato.
- Z. danni derivanti, o che si suppone siano derivati, **dalla trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni.**
Premesse tutte le soprasvolte esclusioni, in ogni caso, **la Società non sarà tenuta a fornire copertura, non sarà obbligata ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Società a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.**

**Tabella riassuntiva dei limiti, franchigie e scoperti
Sezione DATA & PRIVACY PROTECTION**

Garanzia	Franchigie	Sub limite per sinistro ed in aggregato
Responsabilità per la Sicurezza delle Informazioni Privacy	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Responsabilità per l'attività Multimediale e Pubblicitaria	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy		
Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali; Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Servizi di Notifica; Servizi di Call Center; Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza
Costi di istruttoria	Vedi scheda di polizza	Vedi scheda di polizza

L'importo delle Franchigia si intende per ciascun sinistro ed è a carico dell'Assicurato. Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste nella Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti relativa alle garanzie di cui alla Sezione di Responsabilità civile verso terzi e tra quelle previste nella Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti relativa alle garanzie Costi di Istruttoria, Costi e spese PCI, Perdite derivanti dalla mancata protezione dei dati, Cyber Estorsione e Danni relativi all'interruzione della propria attività, sarà applicata la Franchigia più elevata.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Sezione Responsabilità Civile

Art. 1 Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 2 Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 Pagamento dei sinistri

La società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Sezione Incendio ed altri danni ai beni

Art. 1 Garanzie Incendio

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residuati del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, e qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le Società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.3

Art. 4 Deroga alla proporzionale

A parziale deroga all'Art. 13 "Assicurazione Parziale", si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, qualora inferiore, il disposto del successivo articolo Art. 3.5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (garanzia incendio)

1) La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di polizza, secondo i seguenti criteri:

I) FABBRICATO

si stima:

- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

II) MACCHINARIO - ATTREZZATURA - ARREDAMENTO

si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- 2) Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "fabbricato" - "macchinario, attrezzature, arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Tale supplemento d'indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:
 - superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
 - inferiore, ma superiore al valore al "momento del sinistro" (Art. 1907 del C. C.), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del sinistro";
 - uguale od inferiore al "valore al momento del sinistro", non verrà riconosciuto.
- 3) Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
 - in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni del comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
 - in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.
- 4) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 5) Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni di Assicurazione.
- 6) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari/attrezzatura in stato di attività.

Art. 6 Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- c. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

Art. 7 Conservazione delle tracce del sinistro

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando l'obbligo della conservazione dei residui e delle macerie, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del perito della Società entro il decimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

Art. 8 Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga del successivo art. 6.4 - Pagamento dell'indennizzo -, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di "decreto di archiviazione penale", purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal "decreto di archiviazione penale" risulti una causa di decadenza della garanzia.

Art. 9 Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui al successivo art. 6.4 - Pagamento dell'indennizzo -, verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo 6.4, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

Art. 10 Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurata e/o che la stessa dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.

Art. 11 Onorario periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto del successivo Art. 6.2 - Procedura per la valutazione del danno -, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di euro 1.600 (millesecento) per annualità assicurativa, fermo quanto stabilito al successivo Art. 13 "Assicurazione Parziale".

Art. 12 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art.13 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore

assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 14 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sezione Furto

Art. 1 Garanzie Furto

In caso di sinistro relativo alla Garanzia "Furto", il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 2 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della stessa di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 3 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- r. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- s. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- t. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 4 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 5 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è valutato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento ad uno di altri eventuali pregiudizi.

Art. 6 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sezione Elettronica

Art. 1 Garanzie Elettronica

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del

luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 4 Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

A1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato, nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

A2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) difalato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui al precedente Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro lett. d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) Nel caso di danno non riparabile:

B1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

B2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B1), difalato dell'importo stimato come a B2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i 4 anni successivi a quello di ricostruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

B3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

B4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B3), difalato dell'importo stimato come a B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1) - B2) oppure B3) - B4) a secondo del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'ammontare del danno così ottenuto, entro i limiti d'indennizzo ed il massimale di polizza, saranno detratte le franchigie e gli scoperti pattuiti.

4.1 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

4.2 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Norme comuni alle garanzie Incendio - Furto - Elettronica

Art. 1 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalit :

- a) direttamente dalla Societ , o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Societ  ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facolt  di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per  avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro   avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a met .

Art. 3 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalit  del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonch  verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti Artt. 3.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle Garanzie Incendio, 4.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle garanzie Furto, 5.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle garanzie Elettronica ;
- 3) verificare l'esistenza, la qualit  e la quantit  delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione propri di ogni sezione;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del successivo Art. 6.2 "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilit  dei danni.

La perizia collegiale   valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalit  giudiziaria.

Art. 4 Pagamento dell'indennizzo - Obblighi della Societ 

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Societ  provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Se   stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sar  effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto all' Art. 6 "Esclusioni" della garanzia Incendio lett. a), all' Art.13 "Esclusioni" lett. b) della garanzia Furto o all'art. 13 "Esclusioni" lett. c) della garanzia Elettronica.

Art. 5 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilit  dello stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno   50.000 (cinquantamila) in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio,   5.000 (cinquemila) in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto ed Elettronica.

L'obbligazione della Societ    condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Societ  dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attivit  diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci. L'obbligazione della Societ  verr  in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprech  siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potr  comunque essere superiore ad   500.000 (duecentocinquantamila) - o a quanto eventualmente indicato nel "Prospetto Limiti di Indennizzo", qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovr  essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennit  relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potr  tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verr  determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Sezione Data & Privacy Protection

Art. 1 obblighi in caso di sinistro:

Il Contraente o l'Assicurato:

- **deve comunicare**, per iscritto all'Agenzia alla quale   assegnata la polizza oppure alla Societ , **immediatamente, e comunque non oltre tre giorni da quando ne   venuto a conoscenza:**
 - **qualsiasi Richiesta di Risarcimento** completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante dell'Assicurato abbia ricevuto;
 - **qualsiasi Circostanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.** La comunicazione dovr  indicare:
 1. **i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una Richiesta di Risarcimento;**
 2. **l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza; e**
 3. **i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della Violazione della Sicurezza;**
 - **qualsiasi evento** (o ragionevole sospetto di evento) **descritto nell'art. 1.2 Responsabilit  per la sicurezza delle informazioni privacy punti 1 e 2 che comporti la necessit  di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione;**

Art. 2 Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento

La Societ , qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale o dei limiti di indennizzo stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

Le richieste risarcitorie pari o inferiori alla Franchigia di Polizza non potranno mai beneficiare della gestione della difesa da parte della Società e non saranno mai risarcibili le relative spese di resistenza in ogni grado e stato del Giudizio.

Su richiesta della Società, l'Assicurato dovrà partecipare agli incontri di mediazione, alle udienze arbitrali o giudiziali, e deposizioni in connessione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento. La Società rimborserà l'Assicurato, su richiesta scritta, per l'effettiva e dimostrata perdita di profitti e spese ragionevoli dovute per le partecipazioni di cui sopra. In ogni caso, **tale rimborso non potrà eccedere la somma di euro 600,00 (seicento//00) al giorno**, complessivamente per tutti gli Assicurati, indipendentemente dal numero di incontri di mediazioni, procedimenti arbitrali o giudiziali, deposizioni in connessione alle difese di qualsiasi Richiesta di Risarcimento, **fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila//00)**. Importo che costituirà parte integrante del Massimale Aggregato e non un'aggiunta allo stesso.

Art. 3 Recupero di beni

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o il Patrimonio Informatico dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri fondi, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero, poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società ed infine per il pagamento della Franchigia sostenuta dall'Assicurato.

Se il bene recuperato non è una somma di denaro o fondi, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dagli Assicurati e trasferire tutti i diritti sul bene a favore degli Assicurati.

Art. 4 Assistenza e cooperazione

A. La Società avrà il diritto di effettuare in ogni tempo e luogo apposite ispezioni ed investigazioni, qualora lo ritengano necessario, e **l'Assicurato dovrà prestare la massima collaborazione nel corso di investigazioni ed ispezioni**, anche per quelle relative alla corretta applicazione ed esecuzione del presente contratto.

L'Assicurato dovrà sottoscrivere o far sottoscrivere ogni documento inerente il procedimento e prestare assistenza alla Società. L'Assicurato concorda di non porre in essere qualsivoglia iniziativa che possa, in qualunque modo, incrementare l'esposizione della Società ai sensi di Polizza.

B. Su apposita richiesta della Società, l'Assicurato presterà assistenza nel corso delle transazioni, nella gestione del contenzioso e nell'eseguire qualsiasi provvedimento ed azione legale nei confronti di qualsiasi persona giuridica o fisica che possa essere responsabile per atti, errori od omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali è prestata la presente copertura assicurativa.

L'Assicurato presenzierà a ciascuna udienza arbitrale o giudiziale, o deposizione, e si adopererà per consentire l'escussione di testimoni.

C. **L'Assicurato non potrà ammettere alcuna responsabilità, effettuare qualsivoglia pagamento, assumere obbligazioni, effettuare spese, sottoscrivere transazioni, iniziare giudizi o disporre di qualsivoglia Richieste di Risarcimento senza il previo consenso scritto della Società**, ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. 3.3 Difesa in Giudizio e Transazioni sulle Richieste di Risarcimento.

L'attività di adempimento alla Legge sulla Notifica delle Violazioni non potrà essere considerata come un'ammissione di responsabilità ai sensi della presente clausola.

D. **Le spese effettuate dall'Assicurato per l'assistenza e la cooperazione con la Società non costituiscono Spese ai sensi della presente Polizza.**

Art.5 Pagamento dei sinistri

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it.

L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione,

potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Oltre al tentativo obbligatorio della mediazione, resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria o ricorrere alla negoziazione assistita.

Per negoziazione assistita si intende: l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio

Per mediazione si intende l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza,

oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente all'art.1.15 delle Condizioni generali di assicurazione.

Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio	www.camcom.gov.it
2	ADR Center	www.adrcenter.com
3	IFOAP concilia	www.ifoapconcilia.it